

Gazzetta ufficiale

L 348

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
29 dicembre 2009

Sommario

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

2009/1010/GAI:

- ★ **Decisione del consiglio di amministrazione di Europol, del 4 giugno 2009, sulle condizioni relative al trattamento dei dati sulla base dell'articolo 10, paragrafo 4, della decisione Europol** 1

2009/1011/GAI:

- ★ **Decisione del consiglio di amministrazione di Europol, del 4 giugno 2009, che fissa le norme per la selezione, la proroga del mandato e la revoca del direttore e dei vicedirettori di Europol** 3

V Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

- ★ **Regolamento (UE, Euratom) n. 1295/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2009, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea** 9

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23 dicembre 2009, che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni** 10
- ★ **Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi** 16

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

2009/1013/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 21

2009/1014/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015** 22

2009/1015/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi** 51

2009/1016/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che abroga la decisione 2009/473/CE concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea** 53

2009/1017/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013** 55

2009/1018/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2009/29)** 57

2009/1019/UE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa alla vaccinazione contro l'influenza stagionale ⁽¹⁾** 71



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EUROPOL

del 4 giugno 2009

sulle condizioni relative al trattamento dei dati sulla base dell'articolo 10, paragrafo 4, della decisione Europol

(2009/1010/GAI)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EUROPOL,

vista la decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) del 6 aprile 2009 ⁽¹⁾ (di seguito denominata «decisione Europol»), in particolare, l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Spetta al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previa consultazione dell'autorità di controllo comune, definire le condizioni relative al trattamento dei dati per stabilire se tali dati sono rilevanti per i compiti dell'Europol e possono essere inclusi in uno dei suoi sistemi di trattamento delle informazioni, in particolare riguardo all'accesso ai dati, al loro uso e ai termini per la loro conservazione e cancellazione.
- (2) Il consiglio di amministrazione, adottando la presente decisione, tiene conto dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 e della raccomandazione R(87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, relativa all'utilizzo dei dati personali nel settore della polizia.
- (3) La decisione del consiglio di amministrazione è sottoposta al Consiglio per approvazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione s'intende per:

- a) «dati personali», qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; una persona identificabile è

una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

- b) «trattamento di dati personali», qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione o modifica, estrazione, consultazione, impiego, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;
- c) «sistemi di trattamento delle informazioni», il sistema di informazione dell'Europol, gli archivi di lavoro per fini di analisi e altri sistemi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione Europol;
- d) «sistema di informazione dell'Europol», il sistema di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione Europol;
- e) «archivio di lavoro per fini di analisi», l'archivio costituito ai fini dell'analisi di cui all'articolo 14 della decisione Europol;
- f) «organismi dell'Unione europea», istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti dal trattato sull'Unione europea e dai trattati che istituiscono le Comunità europee, o sulla loro base, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della decisione Europol;
- g) «terzi», Stati terzi o organizzazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della decisione Europol;
- h) «personale dell'Europol debitamente autorizzato», personale dell'Europol autorizzato dal direttore a trattare dati personali sulla base della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

La presente decisione si applica ai dati personali comunicati all'Europol al fine di determinare se sono pertinenti per l'espletamento delle sue mansioni e se possano essere inclusi nei sistemi di trattamento delle informazioni, tranne:

- a) i dati personali inseriti nel sistema di informazione dell'Europol ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della decisione Europol;
- b) i dati personali forniti da uno Stato membro, da un organismo dell'Unione europea o da terzi ai fini della loro inclusione in uno specifico archivio di lavoro per fini di analisi nonché i dati personali inseriti in un archivio di lavoro per fini di analisi ai sensi dell'articolo 14 della decisione Europol;
- c) i dati personali forniti all'Europol per l'inclusione in un altro sistema specifico di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultima frase, della decisione Europol.

*Articolo 3***Accesso e utilizzazione**

1. L'accesso ai dati personali trattati dall'Europol ai sensi della presente decisione è riservato al personale dell'Europol debitamente autorizzato.
2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 17 della decisione Europol, i dati personali trattati dall'Europol ai sensi della presente decisione sono utilizzati unicamente al fine di determinare se sono pertinenti per l'espletamento delle funzioni di quest'ultimo e se possano essere inclusi nei sistemi di trattamento delle informazioni dell'Europol.
3. Se stabilisce che i dati sono pertinenti per i suoi compiti e possono essere inclusi nel sistema di informazione, l'Europol propone che lo Stato membro che li ha forniti inserisca i dati nel sistema di informazione dell'Europol, in base all'articolo 13, paragrafo 1, della decisione Europol. Se lo Stato membro non aderisce alla proposta dell'Europol, si applica l'articolo 5 della presente decisione.

*Articolo 4***Norme sulla tutela dei dati personali e sulla sicurezza dei dati**

1. All'atto del trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione, l'Europol si attiene alle norme sulla tutela dei dati personali e sulla sicurezza dei dati di cui alla decisione Europol, in particolare gli articoli 18, 27 e 35 nonché alle norme adottate ai fini della loro esecuzione.
2. Qualora l'Europol decida di includere tali dati nei sistemi di trattamento delle informazioni, di cancellarli o di distruggerli, ne informa lo Stato membro, l'organismo dell'Unione europea o il terzo che li ha forniti.

*Articolo 5***Limiti temporali per la conservazione dei dati**

1. Una decisione in merito all'utilizzo di dati personali in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, è presa quanto prima e comunque entro sei mesi a decorrere dal momento in cui tali dati sono pervenuti all'Europol.
2. Qualora alla scadenza del periodo di sei mesi non sia stata presa alcuna decisione, i dati personali in questione sono cancellati o distrutti e lo Stato membro, l'organismo dell'Unione europea o il terzo che li ha forniti ne è informato.

*Articolo 6***Responsabilità**

L'Europol è responsabile del rispetto degli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data di applicazione della decisione Europol.

Fatto a l'Aia, il 4 giugno 2009.

Approvato dal Consiglio il 30 novembre 2009.

Il presidente
S. CLERTON

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EUROPOL**del 4 giugno 2009****che fissa le norme per la selezione, la proroga del mandato e la revoca del direttore e dei vicedirettori di Europol**

(2009/1011/GAI)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EUROPOL,

vista la decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Europol) ⁽¹⁾ (di seguito denominata «decisione Europol») e in particolare gli articoli 37, paragrafo 9, lettera g), 38, paragrafo 1, 38, paragrafo 2, 38, paragrafo 3, 38, paragrafo 7, e 39,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito denominato «lo statuto del personale») e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito denominato «il regime») previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽²⁾ del Consiglio,

visto l'articolo 12 del regime relativo alle condizioni di impiego del personale temporaneo e il capitolo 9 del titolo II del regime sulla cessazione dall'impiego del personale temporaneo,

vista la decisione SEC(2009) 27/2 della Commissione, del 12 gennaio 2009, contenente gli orientamenti sulla selezione e sulla nomina dei direttori delle agenzie di regolamentazione, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni,

visto il regolamento interno del consiglio di amministrazione,

considerando quanto segue:

- (1) Spetta al consiglio di amministrazione stabilire le norme da applicare alla selezione, all'estensione del mandato e al licenziamento del direttore e dei vicedirettori di Europol, soggette ad approvazione da parte del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, prima della loro entrata in vigore.
- (2) Il direttore e i vicedirettori devono essere selezionati tramite una procedura obiettiva e trasparente, fatta salva la riservatezza dei verbali e la tutela dei dati personali elaborati ai fini delle procedure di selezione.
- (3) È auspicabile adottare procedure analoghe a quelle stabilite nella decisione SEC(2009) 27/2 della Commissione, del 12 gennaio 2009.
- (4) Le procedure di selezione hanno lo scopo di individuare i candidati più qualificati alla funzione da ricoprire.

- (5) Europol è un datore di lavoro che offre pari opportunità,

HA ADOTTATO LE PRESENTI NORME:

CAPITOLO 1**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1*

1. Le presenti norme si applicano alla selezione, all'estensione del mandato e al licenziamento del direttore e dei vicedirettori, come indicato nell'articolo 38 della decisione Europol.
2. Ove il direttore si trovi temporaneamente nell'impossibilità di esercitare le funzioni del suo mandato per un periodo superiore a un mese, o il posto del direttore sia vacante, le sue funzioni sono esercitate da un vicedirettore. A tal fine il consiglio di amministrazione indica l'ordine della sostituzione.
3. Qualunque riferimento contenuto nelle presenti norme a una persona di sesso maschile viene ritenuto un riferimento anche al sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto indichi una situazione diversa.

CAPITOLO 2**PROCEDURE DI SELEZIONE***Articolo 2*

La procedura di selezione rispetta i principi sanciti dall'articolo 12, paragrafo 1, del regime.

Articolo 3

1. Il posto di direttore o vicedirettore è ritenuto vacante:
 - a) a decorrere dal nono mese precedente la fine del loro rispettivo mandato;
 - b) in seguito alla ricezione da parte del Consiglio di una lettera di dimissioni;
 - c) in base a una decisione del Consiglio di licenziare il direttore o il vicedirettore oppure di cessare il loro servizio, conformemente al capitolo 4 delle presenti norme;
 - d) a decorrere dal nono mese precedente la data in cui il direttore o vicedirettore compie 65 anni; o
 - e) in seguito al decesso del direttore o vicedirettore.

⁽¹⁾ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

2. Per ciascun posto vacante viene pubblicato dal consiglio di amministrazione un avviso di posto vacante. Per il posto di vicedirettore l'avviso di posto vacante viene redatto dal consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il direttore.

L'avviso di posto vacante riporta, in termini chiari e dettagliati i seguenti elementi:

- a) una descrizione generale delle mansioni e della missione di Europol, come disposto dalla decisione che istituisce Europol;
- b) una descrizione delle funzioni e delle mansioni principali del direttore o del vicedirettore, a seconda dei casi, con adeguati riferimenti alle disposizioni pertinenti della decisione Europol;
- c) i criteri di idoneità che ogni candidato dovrà soddisfare;
- d) il profilo del posto, comprese le caratteristiche considerate pertinenti alla funzione, che vengono successivamente utilizzate come criteri di selezione;
- e) una sintesi della procedura di selezione e di nomina;
- f) i termini e le condizioni di impiego, compreso il grado al momento dell'assunzione, la natura del contratto offerto e la durata del mandato;
- g) le modalità e il termine di presentazione delle domande.

3. Il processo di selezione comprende una valutazione per determinare le competenze e le capacità specifiche dei candidati.

Il consiglio di amministrazione specifica le caratteristiche e le modalità di valutazione per ogni posto vacante e può decidere di ricorrere a un centro di valutazione esterno.

4. L'avviso di posto vacante specifica, inoltre, che i candidati devono presentare al presidente del consiglio di amministrazione un atto di candidatura scritto, corredato di un curriculum vitae dettagliato, di una lettera di motivazione e delle garanzie di moralità richieste per le funzioni inerenti al posto vacante, entro sei settimane dalla data di pubblicazione dell'avviso di posto vacante nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'avviso di posto vacante contiene inoltre informazioni sulle indagini di sicurezza che devono essere effettuate sul candidato

prescelto in conformità delle norme adottate ai sensi dell'articolo 40 della decisione Europol.

Articolo 4

1. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'avviso di posto vacante, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e in altri mezzi di informazione, compresi i quotidiani e le riviste specializzate nazionali, in modo da assicurare la massima pubblicità in tutti gli Stati membri.

2. Europol informa le unità nazionali Europol in merito ai posti vacanti di direttore o vicedirettore. Le unità nazionali informano del posto vacante le rispettive autorità competenti dei loro Stati membri. Le autorità competenti assicurano che i loro dipartimenti e tutto il personale interessato siano informati del posto vacante.

3. Europol invia ai candidati un avviso di ricevimento.

Articolo 5

1. Il consiglio di amministrazione istituisce una commissione selezionatrice (di seguito denominata: «la commissione»), incaricata di valutare le domande ricevute e di redigere una relazione motivata da presentare al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme.

2. Per il posto di direttore, la commissione è composta dal membro del consiglio di amministrazione che rappresenta la Commissione e da sei membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri, designati mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione.

3. Per il posto di vicedirettore, la commissione è composta dal direttore o da un vicedirettore delegato da quest'ultimo, dal membro del consiglio di amministrazione che rappresenta la Commissione e da cinque membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri, designati mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione.

4. Qualora un membro del consiglio di amministrazione designato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sia impossibilitato a partecipare all'attività della commissione, dovrà essere sostituito dal supplente del consiglio di amministrazione che rappresenta la Commissione o lo Stato membro in questione, a seconda dei casi.

5. Qualora vi sia motivo di ritenere che un membro della commissione abbia una relazione personale con uno dei candidati o qualora possa sorgere qualunque altro potenziale conflitto di interessi, tale membro non dovrà partecipare all'attività della commissione e verrà sostituito dal supplente, in conformità del paragrafo 4.

6. Il segretariato del consiglio di amministrazione funge da segretariato della commissione.

Articolo 6

1. In occasione della prima riunione, la commissione sceglie un presidente tra i suoi membri.

2. La commissione può essere coadiuvata da un consulente esterno in materia di risorse umane per lo svolgimento delle sue mansioni, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione su propria iniziativa o su richiesta della commissione. Il consulente esterno in materia di risorse umane non ha lo status di membro della commissione.

3. Le mansioni della commissione comprendono:

- a) individuazione di tutti i candidati idonei al posto, sulla base dei criteri esposti nell'avviso di posto vacante;
- b) valutazione iniziale delle candidature idonee, prendendo in considerazione le qualifiche professionali, le competenze, l'esperienza e le garanzie di moralità al fine di decidere quale candidato dovrà essere valutato ulteriormente dalla commissione;
- c) organizzazione di una valutazione dei candidati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, delle presenti norme;
- d) svolgimento di colloqui con i candidati al fine di valutare le loro qualifiche e competenze rispetto ai criteri stabiliti dall'avviso di posto vacante; e
- e) stesura di una relazione ragionata sulle candidature ricevute e sulla procedura seguita, comprensiva di:
 - i) un elenco dei candidati idonei, con l'indicazione di quelli che hanno svolto un colloquio presso la commissione;
 - ii) un elenco dei candidati, classificati per merito, che soddisfano tutti i criteri di idoneità e vengono ritenuti soddisfare meglio i criteri di selezione riportati nell'avviso di posto vacante.

4. Il lavoro della commissione è interamente documentato, in particolare tramite schede di valutazione definite in conformità dei criteri esposti nell'avviso di posto vacante e con eventuali orientamenti complementari ricevuti dal consiglio di amministrazione. Le schede di valutazione e una sintesi delle conclusioni generali della commissione per ogni candidato verranno aggiunte ai fascicoli delle candidature.

5. I risultati del lavoro svolto per conto della commissione dal rispettivo segretariato, da uno o più membri della commissione o da un consulente esterno in materia di risorse umane vengono presentati alla commissione al completo per la sua analisi e approvazione.

6. La decisione della commissione che redige la relazione viene firmata dal presidente e da un altro membro della commissione.

7. Il presidente della commissione trasmette al consiglio di amministrazione, appena possibile dopo lo svolgimento dei colloqui, la relazione redatta dalla commissione e il fascicolo completo di candidatura dei candidati che hanno sostenuto il colloquio.

Articolo 7

I candidati non ritenuti idonei dalla commissione vengono informati per iscritto del risultato della procedura dal segretariato della commissione, dopo ogni fase di selezione.

Articolo 8

1. I verbali della commissione vengono conservati a L'Aia, salvo diversa decisione adottata dal consiglio di amministrazione.

2. La spese di viaggio e di soggiorno, compresa la sistemazione in albergo, vengono rimborsate ai membri della commissione e ai candidati invitati alle prove e ai colloqui, conformemente alle norme pertinenti.

Articolo 9

1. Il consiglio di amministrazione invita il presidente della commissione a illustrare la procedura svolta e a presentare la relazione della commissione.

2. Il consiglio di amministrazione può decidere di invitare a un colloquio i candidati inclusi nella graduatoria della commissione e qualunque altro candidato idoneo ascoltato dalla commissione.

3. In base alla relazione presentata dalla commissione e, qualora pertinenti, dei risultati dei colloqui svolti in conformità con il paragrafo 2, il consiglio di amministrazione adotta un parere ragionato, in cui:

- a) presenta l'elenco dei candidati idonei;
- b) stila un elenco ristretto di almeno tre candidati adatti, classificati in ordine di merito; e
- c) conferma che i candidati inclusi nell'elenco ristretto soddisfano le condizioni di assunzione disposte dall'articolo 12, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e tutti i criteri di idoneità indicati nell'avviso di posto vacante.

4. Qualora un membro del consiglio d'amministrazione sia presente anche nell'elenco dei candidati, o qualora possa risultare qualunque altro possibile conflitto di interessi, egli non dovrà essere presente al momento di stabilire il parere del consiglio di amministrazione.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette il parere del consiglio di amministrazione e il fascicolo completo di candidatura di ciascuno dei candidati inclusi nell'elenco ristretto al Consiglio, per consentire a quest'ultimo di adottare la propria decisione, come previsto all'articolo 38 della decisione Europol sulla base di tutte le informazioni pertinenti.

6. I candidati non selezionati dal consiglio di amministrazione saranno informati, per iscritto, dal segretariato del consiglio di amministrazione del risultato della procedura.

Articolo 10

Una volta eseguita la nomina da parte del Consiglio, ogni candidato che ha presentato la propria candidatura per il posto riceve una notifica formale del risultato della procedura dal segretariato del consiglio di amministrazione. Il termine di tre mesi per presentare un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale decorre a partire dalla data di notifica di tale lettera.

Articolo 11

1. Il verbale della commissione e del consiglio di amministrazione è segreto.

2. I membri della commissione, i membri del consiglio di amministrazione e tutto il personale di Europol, il personale di qualunque centro di valutazione esterna o il consulente esterno per le risorse umane impegnati nella procedura di selezione devono mantenere la massima riservatezza riguardo al lavoro svolto.

CAPITOLO 3

ESTENSIONE DEL MANDATO

Articolo 12

1. Qualora il mandato del direttore o del vicedirettore nominato ai sensi dell'articolo 38 della decisione Europol possa essere esteso in conformità degli articoli 38, paragrafo 1, o 38, paragrafo 2, della decisione Europol, il consiglio di amministrazione può decidere di derogare alla procedura stabilita al capitolo 2. In questi casi il consiglio di amministrazione elabora, al più tardi dodici mesi prima della scadenza del mandato, un parere in cui suggerisce al Consiglio di estendere il mandato. Il parere del consiglio di amministrazione prende in considerazione in particolare i risultati ottenuti dal direttore o dal vicedirettore incaricato durante il primo mandato, le relazioni annuali sulla valutazione delle prestazioni, elaborate in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, del regime applicabile e la missione e le esigenze di Europol negli anni a venire.

Il parere del consiglio di amministrazione, che suggerisce di estendere il mandato di un vicedirettore, viene espresso dopo aver consultato il direttore.

2. La procedura esposta al capitolo 2 viene seguita quando il consiglio di amministrazione decide di non derogarvi, quando il Consiglio decide di non estendere il mandato del direttore o del vicedirettore interessato oppure quando il Consiglio non adotta una decisione a tale riguardo entro tre mesi dalla ricezione del parere del consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 4

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Articolo 13

1. Tranne che nel caso di cessazione per decesso, il servizio del direttore o di un vicedirettore cessa, conformemente all'articolo 47, lettera a), del regime applicabile, al termine del mese in cui la persona interessata raggiunge l'età di 65 anni.

2. La cessazione dal servizio del direttore o di un vicedirettore viene decisa dal Consiglio, che agisce a maggioranza qualificata dopo avere ottenuto il parere del consiglio di amministrazione, in conformità degli articoli 15 e 17 delle presenti norme.

3. Il parere del consiglio di amministrazione sulla cessazione dal servizio di un vicedirettore deve essere elaborato dopo aver consultato il direttore.

Articolo 14

1. Il direttore o vicedirettore che desideri dimettersi prima della fine del mandato dichiara in modo inequivocabile per iscritto l'intenzione di porre fine al servizio presso l'Europol proponendo la data dalla quale le sue dimissioni dovrebbero decorrere, in conformità con l'articolo 47, lettera b), punto ii), del regime applicabile.

2. La lettera di dimissioni è indirizzata al presidente del Consiglio e una copia viene inviata al presidente del consiglio di amministrazione e al direttore in caso di dimissioni di un vicedirettore.

Articolo 15

1. Su richiesta del consiglio di amministrazione, il direttore o un vicedirettore può essere dimesso dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 47, lettera b), del regime, a condizione di rispettare il periodo di preavviso e altre condizioni indicate al punto ii) o iii) del suddetto articolo.

2. Il direttore o un vicedirettore può essere dimesso d'ufficio su richiesta del consiglio di amministrazione, senza preavviso da parte del Consiglio, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 48, lettera a) o lettera b), del regime.

3. Il direttore o un vicedirettore viene dimesso d'ufficio senza preavviso dal Consiglio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 50 del regime. In tali casi il Consiglio, dopo aver ascoltato la persona interessata e dopo che è stato applicato il procedimento disciplinare di cui all'articolo 16, paragrafo 2, delle presenti norme, dichiara che il suo servizio è cessato.

Prima che termini il servizio, il direttore o il vicedirettore interessati possono essere sospesi, il primo dal consiglio di amministrazione e il secondo dal direttore, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del regime e agli articoli 23 e 24 dell'allegato IX dello statuto del personale.

Articolo 16

1. Qualunque mancanza, commessa volontariamente o per negligenza, dal direttore o dal vicedirettore agli obblighi ai quali è tenuto, ai sensi della decisione Europol o del regime, lo espone a una sanzione disciplinare, conformemente all'articolo 50 *bis* del regime, al titolo VI dello statuto del personale e se del caso all'allegato IX dello statuto del personale.

Tra tali mancanze rientra, fra l'altro, il fatto comprovato di fornire deliberatamente false informazioni circa la sua capacità professionale o circa i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regime, qualora l'informazione falsa sia stata un fattore determinante per l'assunzione.

2. I procedimenti disciplinari vengono avviati ed eseguiti in conformità dell'allegato IX dello statuto del personale.

Articolo 17

1. Previo espletamento della procedura disciplinare prevista nell'allegato IX dello statuto del personale, il Consiglio può porre termine al servizio del direttore o di un vicedirettore senza preavviso per motivi disciplinari, a norma dell'articolo 49 del regime, in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto il direttore o un vicedirettore, commessa volontariamente o per negligenza.

Prima che termini il loro servizio, il direttore o il vicedirettore interessati possono essere sospesi, il primo dal consiglio di amministrazione e il secondo dal direttore, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del regime e agli articoli 23 e 24 dell'allegato IX dello statuto del personale.

2. Non appena ricevuta la relazione della commissione di disciplina, di cui all'articolo 18 dell'allegato IX dello statuto del personale, il consiglio di amministrazione decide se occorre presentare al Consiglio un parere allo scopo di cessare dal servizio il direttore, a norma dell'articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol. In tali casi, il consiglio di amministrazione formula, entro un mese dalla data di ricezione della relazione della commissione di disciplina, un parere debitamente motivato sulla sanzione ritenuta adeguata ai fatti contestati o su qualun-

que altra misura che dovrebbe essere adottata dal Consiglio in conformità con le presenti norme. Prima di formulare il proprio parere, il consiglio di amministrazione offre al direttore la possibilità di essere sentito. Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette al Consiglio il parere del consiglio di amministrazione, come disposto dall'articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol, e una sua copia al direttore interessato.

Il consiglio di amministrazione, qualora decida che non occorre presentare al Consiglio un parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol, ha il diritto di imporre una delle sanzioni previste dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato IX dello statuto del personale, diversa dalla destituzione del direttore. Dopo aver sentito il direttore, il consiglio di amministrazione adotta la propria decisione, come stabilito agli articoli 9 e 10 dell'allegato IX dello statuto del personale, entro due mesi dalla data di ricevimento del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere corredata da motivazioni.

3. Non appena ricevuta la relazione della commissione di disciplina di cui all'articolo 18 dell'allegato IX dello statuto del personale, il direttore, senza ritardo immotivato, presenta al consiglio di amministrazione un progetto di parere debitamente motivato riguardo alla sanzione che dovrebbe essere applicata a causa dei fatti contestati o a qualunque altra misura che dovrebbe essere adottata dal Consiglio in merito a un vicedirettore, conformemente alle presenti norme.

Il consiglio di amministrazione decide se occorre presentare al Consiglio un parere al fine di cessare dal servizio il vicedirettore interessato a norma dell'articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol. Prima di formulare il proprio parere, il consiglio di amministrazione offre al vicedirettore interessato la possibilità di essere sentito. Il parere del consiglio di amministrazione deve essere emesso entro un mese dalla data di ricezione, da parte del direttore, della relazione della commissione di disciplina. Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette il parere del consiglio di amministrazione al Consiglio, come stabilito dall'articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol, e una sua copia al vicedirettore interessato.

Il consiglio di amministrazione, qualora decida che non occorre presentare al Consiglio un parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol, ha il diritto di imporre una delle sanzioni previste dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato IX dello statuto del personale, diversa dalla destituzione del vicedirettore interessato. Dopo aver sentito il vicedirettore interessato, il direttore adotta la propria decisione, come disposto agli articoli 9 e 10 dell'allegato IX dello statuto del personale, entro due mesi dalla data di ricezione del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere corredata da motivazioni.

4. Non appena ricevuto il parere del consiglio di amministrazione, di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il Consiglio decide, dopo aver sentito il direttore o vicedirettore interessato, se destituire il direttore o vicedirettore, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello statuto del personale o se cessare il suo servizio presso Europol.

Qualora decida che occorre destituire il direttore o vicedirettore oppure cessare il suo servizio, il Consiglio indica la natura esatta del provvedimento, nonché la data della sua entrata in vigore. La decisione deve essere debitamente motivata e notificata all'interessato e a Europol.

La decisione del Consiglio di destituire il direttore o il vicedirettore a norma dell'articolo 9 dell'allegato IX dello statuto del personale viene adottata entro due mesi dalla data di ricezione del parere della commissione di disciplina di cui all'articolo 18 dell'allegato IX dello statuto del personale.

5. Qualora il Consiglio decida di non destituire il direttore o vicedirettore interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello statuto del personale né di cessare il suo servizio presso Europol, la questione deve essere riferita al consiglio di amministrazione, nel caso del direttore, o al consiglio di amministrazione e al direttore, nel caso di un vicedirettore.

Nel caso in cui la questione riguardante il direttore venga riferita al consiglio di amministrazione, quest'ultimo ha il diritto di imporre una delle sanzioni previste dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato IX dello statuto del personale, diversa dalla destituzione del direttore. Dopo aver sentito il direttore, il consiglio di amministrazione adotta la propria decisione senza ritardo immotivato. La decisione deve essere corredata da motivazioni.

Nel caso in cui la questione riguardante il vicedirettore venga riferita al consiglio di amministrazione, quest'ultimo ha il diritto di imporre una delle sanzioni previste dall'articolo 9, paragrafo

1, dell'allegato IX dello statuto del personale diversa dalla sua destituzione. Dopo aver sentito il vicedirettore interessato, il consiglio di amministrazione adotta la propria decisione senza ritardo immotivato. La decisione deve essere corredata da motivazioni.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

1. Le presenti norme entrano in vigore nella stessa data di entrata in vigore della decisione Europol.
2. Nei tre anni successivi alla loro entrata in vigore le norme vengono valutate dal consiglio di amministrazione.
3. Qualunque proposta di modifica delle presenti norme viene valutata dal consiglio di amministrazione in vista dell'adozione da parte del Consiglio, conformemente alla procedura stabilita agli articoli 38, paragrafo 3, e 38, paragrafo 7, della decisione Europol.

Fatto a L'Aia, il 4 giugno 2009.

Approvato dal Consiglio il 30 novembre 2009.

Il presidente

S. CLERTON

V

(Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom)

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1295/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che adegua, con effetto dal 1° luglio 2009, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 83 *bis* e l'allegato XII dello statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, il 1° settembre 2009 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2009 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota contributiva

necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11,3 % dello stipendio base.

- (2) Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, l'aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata all'11,3 % dello stipendio base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all'11,3 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1296/2009 DEL CONSIGLIO**del 23 dicembre 2009****che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e gli allegati VII, XI e XIII, e l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è op-

portuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2009.

- (2) L'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione dovrebbe essere modificato in considerazione della crisi finanziaria ed economica e nel quadro della politica economica e sociale dell'Unione. La situazione dovrebbe essere rivista all'occorrenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2009, la data «1° luglio 2008» di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1° luglio 2009».

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2009, all'articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente tabella:

1.7.2009	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	16 600,62	17 298,20	18 025,09		
15	14 672,17	15 288,71	15 931,17	16 374,40	16 600,62
14	12 967,74	13 512,67	14 080,49	14 472,23	14 672,17
13	11 461,32	11 942,94	12 444,80	12 791,03	12 967,74
12	10 129,89	10 555,56	10 999,12	11 305,13	11 461,32
11	8 953,13	9 329,35	9 721,38	9 991,85	10 129,89
10	7 913,07	8 245,59	8 592,08	8 831,12	8 953,13
9	6 993,83	7 287,72	7 593,96	7 805,24	7 913,07
8	6 181,38	6 441,13	6 711,79	6 898,52	6 993,83
7	5 463,30	5 692,88	5 932,10	6 097,14	6 181,38
6	4 828,65	5 031,55	5 242,99	5 388,85	5 463,30
5	4 267,72	4 447,05	4 633,92	4 762,85	4 828,65
4	3 771,95	3 930,45	4 095,61	4 209,56	4 267,72
3	3 333,77	3 473,86	3 619,84	3 720,55	3 771,95
2	2 946,50	3 070,31	3 199,33	3 288,34	3 333,77
1	2 604,21	2 713,64	2 827,67	2 906,34	2 946,50

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1° gennaio 2010, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2009.

Con effetto dal 1° maggio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 1° maggio 2009.

1 Stato/località	2 Retribuzione 1.7.2009	3 Trasferimento 1.1.2010	4 Pensione 1.7.2009	5 Retribuzione 16.5.2009	6 Retribuzione 1.5.2009
Bulgaria		62,0	100,0	69,2	
Repubblica ceca	88,3	80,4	100,0		
Danimarca	138,7	133,9	133,9		
Germania	98,4	98,8	100,0		
Bonn	98,6				
Karlsruhe	95,9				
Monaco	106,1				
Estonia	82,1	79,6	100,0		
Irlanda	114,7	110,6	110,6		
Grecia	94,2	93,5	100,0		
Spagna	99,4	93,5	100,0		
Francia	115,8	108,5	108,5		
Italia	110,6	106,5	106,5		
Varese	97,1				
Cipro	88,7	91,5	100,0		
Lettonia	84,5	77,1	100,0		
Lituania	76,5	71,0	100,0		
Ungheria	81,8	70,9	100,0		
Malta	85,5	86,2	100,0		
Paesi Bassi	109,3	101,1	101,1		
Austria	106,9	105,9	105,9		
Polonia		64,0	100,0	72,2	
Portogallo	87,8	87,2	100,0		
Romania		59,1	100,0		69,3
Slovenia	90,8	86,3	100,0		
Slovacchia	84,3	79,0	100,0		
Finlandia	121,3	116,6	116,6		
Svezia		98,0	100,0	102,8	
Regno Unito		100,3	100,3	120,3	
Culham	96,5				

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 894,57 EUR e a 1 192,76 EUR per le famiglie monoparentali.

0,1238 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km,

0,0597 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km,

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 167,31 EUR.

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 365,60 EUR.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

— 185,92 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 248,06 EUR.

— 371,79 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 89,31 EUR.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 495,89 EUR.

— 38,43 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,

Con effetto dal 14 luglio 2009, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 356,48 EUR.

— 30,98 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2010, l'indennità per chilometro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km,

— 1 094,01 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,

0,3719 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km,

— 650,50 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

0,6198 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km,

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 312,02 EUR, il limite superiore a 2 624,05 EUR e la detrazione forfettaria a 1 192,76 EUR.

0,3719 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km,

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI	1.7.2009	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5 722,65	5 841,66	5 963,14	6 087,15	6 213,73	6 342,95	6 474,86
	17	5 057,83	5 163,01	5 270,38	5 379,98	5 491,86	5 606,07	5 722,65
	16	4 470,24	4 563,20	4 658,10	4 754,97	4 853,85	4 954,79	5 057,83
	15	3 950,91	4 033,08	4 116,95	4 202,56	4 289,96	4 379,17	4 470,24
	14	3 491,92	3 564,54	3 638,66	3 714,33	3 791,58	3 870,43	3 950,91
	13	3 086,25	3 150,43	3 215,95	3 282,82	3 351,09	3 420,78	3 491,92
III	12	3 950,85	4 033,01	4 116,87	4 202,48	4 289,87	4 379,08	4 470,14
	11	3 491,89	3 564,50	3 638,62	3 714,29	3 791,52	3 870,37	3 950,85
	10	3 086,24	3 150,42	3 215,93	3 282,80	3 351,07	3 420,75	3 491,89
	9	2 727,71	2 784,44	2 842,34	2 901,44	2 961,78	3 023,37	3 086,24
	8	2 410,84	2 460,97	2 512,15	2 564,39	2 617,71	2 672,15	2 727,71
II	7	2 727,65	2 784,38	2 842,30	2 901,42	2 961,76	3 023,37	3 086,25
	6	2 410,72	2 460,86	2 512,04	2 564,29	2 617,63	2 672,07	2 727,65
	5	2 130,61	2 174,93	2 220,16	2 266,34	2 313,48	2 361,60	2 410,72
	4	1 883,05	1 922,22	1 962,20	2 003,01	2 044,67	2 087,20	2 130,61
I	3	2 319,77	2 367,92	2 417,06	2 467,23	2 518,43	2 570,70	2 624,05
	2	2 050,78	2 093,34	2 136,79	2 181,14	2 226,40	2 272,61	2 319,77
	1	1 812,98	1 850,61	1 889,01	1 928,22	1 968,24	2 009,09	2 050,78

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 822,88 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 487,86 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 984,02 EUR, il limite superiore a 1 968,04 EUR e la detrazione forfettaria a 894,57 EUR.

Con effetto dal 14 luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 865,73 EUR e il limite superiore a 2 037,00 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del

regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ⁽¹⁾ sono fissate rispettivamente a 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR e 843,65 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2009, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ⁽²⁾ si applica il coefficiente 5,412934.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2009, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

1.7.2009	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	16 600,62	17 298,20	18 025,09	18 025,09	18 025,09	18 025,09		
15	14 672,17	15 288,71	15 931,17	16 374,40	16 600,62	17 298,20		
14	12 967,74	13 512,67	14 080,49	14 472,23	14 672,17	15 288,71	15 931,17	16 600,62
13	11 461,32	11 942,94	12 444,80	12 791,03	12 967,74			
12	10 129,89	10 555,56	10 999,12	11 305,13	11 461,32	11 942,94	12 444,80	12 967,74
11	8 953,13	9 329,35	9 721,38	9 991,85	10 129,89	10 555,56	10 999,12	11 461,32
10	7 913,07	8 245,59	8 592,08	8 831,12	8 953,13	9 329,35	9 721,38	10 129,89
9	6 993,83	7 287,72	7 593,96	7 805,24	7 913,07			
8	6 181,38	6 441,13	6 711,79	6 898,52	6 993,83	7 287,72	7 593,96	7 913,07
7	5 463,30	5 692,88	5 932,10	6 097,14	6 181,38	6 441,13	6 711,79	6 993,83
6	4 828,65	5 031,55	5 242,99	5 388,85	5 463,30	5 692,88	5 932,10	6 181,38
5	4 267,72	4 447,05	4 633,92	4 762,85	4 828,65	5 031,55	5 242,99	5 463,30
4	3 771,95	3 930,45	4 095,61	4 209,56	4 267,72	4 447,05	4 633,92	4 828,65
3	3 333,77	3 473,86	3 619,84	3 720,55	3 771,95	3 930,45	4 095,61	4 267,72
2	2 946,50	3 070,31	3 199,33	3 288,34	3 333,77	3 473,86	3 619,84	3 771,95
1	2 604,21	2 713,64	2 827,67	2 906,34	2 946,50			

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2009, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 129,36 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,
- 198,33 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 17

Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	1 649,12	1 921,23	2 083,02	2 258,43	2 448,62	2 654,81	2 878,37
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	3 120,77	3 383,57	3 668,50	3 977,43	4 312,37	4 675,52	5 069,25
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	5 496,13	5 958,97	6 460,77	7 004,85	7 594,73		

Articolo 18

Il presente regolamento, se necessario, è rivisto e a tale scopo la Commissione, ove opportuno, presenta una proposta di modifica del presente regolamento sulla quale il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT

DECISIONE 2009/1012/PESC DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 2009****relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quando segue:

- (1) il 26 giugno 1997 il Consiglio ha adottato il programma dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali, che impegna l'UE e gli Stati membri a intraprendere azioni concertate per assistere altri paesi nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di armi.
- (2) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari che stabilisce otto criteri per l'esportazione di armi convenzionali⁽¹⁾, istituisce un meccanismo di notifica e di consultazione per le decisioni di rifiuto e contempla una procedura di trasparenza attraverso la pubblicazione delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi. Tale posizione comune contribuisce notevolmente all'armonizzazione delle politiche nazionali in materia di controllo dell'esportazione di armi e ai suoi principi e criteri hanno aderito ufficialmente vari paesi terzi.
- (3) L'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri si adoperino al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad applicare i criteri di tale posizione comune.
- (4) La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dai Capi di Stato o di governo il 12 dicembre 2003, enuncia cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l'UE nel contesto scaturito dalla fine della guerra fredda: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato, la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata delle armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. In effetti, i trasferimenti incontrollati di armi contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti, non-

ché nel crollo delle strutture statali. Inoltre la strategia sottolinea l'importanza dei controlli delle esportazioni per contenere la proliferazione.

- (5) Lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva ed affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 dicembre 2005, mira a rendere più efficaci e ad integrare gli accordi bilaterali, regionali e internazionali esistenti per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
- (6) La strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005, dispone che l'UE debba, a livello regionale e internazionale, sostenere il rafforzamento dei controlli delle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi, successivamente sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC, fra l'altro, mediante l'assistenza ai paesi terzi nel settore dell'elaborazione della legislazione nazionale in materia e la promozione di misure sulla trasparenza.
- (7) Il 6 dicembre 2006, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il sostegno di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ha adottato la risoluzione 61/89 volta a promuovere l'elaborazione di un trattato sul commercio delle armi che stabilisce norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali. Nel dicembre 2006 e nel giugno e dicembre 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali si sottolinea l'importanza del fatto che l'UE e i suoi Stati membri svolgano un ruolo attivo e cooperino con altri Stati ed organizzazioni regionali nel processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite per stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali, che costituirà un contributo fondamentale per contrastare la proliferazione indesiderabile ed irresponsabile delle armi convenzionali che mette a repentaglio la pace, la sicurezza, lo sviluppo e il pieno rispetto dei diritti umani.
- (8) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/230/PESC relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi⁽²⁾; l'ultima attività a titolo di tale azione comune è stata svolta il 27 e 28 ottobre 2009,

⁽¹⁾ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.⁽²⁾ GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini dell'attuazione concreta

- della strategia europea in materia di sicurezza,
- della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni,
- dell'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC,
- del programma dell'UE per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali,
- dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva ed affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali, e
- delle conclusioni del Consiglio relative ad un trattato internazionale sul commercio di armi,

l'Unione europea sostiene attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere tra i paesi terzi i criteri e i principi della posizione comune 2008/944/PESC;
- b) assistere i paesi terzi nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione volta ad assicurare un controllo efficace delle esportazioni di armi;
- c) assistere i paesi terzi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze per assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi;
- d) assistere i paesi terzi e le regioni nell'elaborazione delle relazioni nazionali e regionali sulle esportazioni di armi e nella promozione di altre forme di sorveglianza al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell'esportazione di armi;
- e) incoraggiare i paesi terzi a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite ai fini dell'adozione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali e assisterli perché siano in grado di osservare tali eventuali norme comuni.

2. In allegato è riportata una descrizione dei progetti per il perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è affidata al seguente ente incaricato dell'attuazione:

Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA).

3. L'ente incaricato dell'attuazione assolve i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con l'ente incaricato dell'attuazione.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è pari a 787 000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'ente incaricato dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 2, paragrafo 2. L'accordo di finanziamento prevede che l'ente incaricato dell'attuazione del progetto assicuri la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. I capimissione dell'UE in ciascun paese beneficiario stilano, una volta completato l'ultimo workshop e lo scambio di personale ai sensi della presente decisione, un rapporto circostanziato sui progressi compiuti in ciascun paese beneficiario.

2. L'AR riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di rapporti regolari stilati dall'ente incaricato dell'attuazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e dai capimissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali rapporti costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sull'attuazione finanziaria dei progetti secondo quanto riportato all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi ventiquattro mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale periodo.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN

ALLEGATO

Sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi**I. Obiettivi**

La decisione si prefigge i seguenti obiettivi globali:

- a) promuovere tra i paesi terzi i criteri e i principi della posizione comune 2008/944/PESC;
- b) assistere i paesi terzi nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione volta ad assicurare un controllo efficace delle esportazioni di armi;
- c) assistere i paesi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze per assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi;
- d) assistere i paesi e le regioni nell'elaborazione delle relazioni nazionali e regionali sulle esportazioni di armi e nella promozione di altre forme di sorveglianza al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell'esportazione di armi;
- e) incoraggiare i paesi terzi a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite ai fini dell'adozione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali e assisterli perché siano in grado di osservare tali eventuali norme comuni.

II. Progetti

Obiettivo:

fornire assistenza tecnica ai paesi terzi interessati che hanno dimostrato di voler migliorare le proprie norme e pratiche nel settore del controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e allineare le proprie norme e pratiche a quelle convenute e applicate dagli Stati membri dell'Unione europea, che figurano nella posizione comune 2008/944/PESC nel manuale per l'uso che la correda.

Descrizioni e stime dei costi:

i) Workshop con gruppi di paesi

Il progetto prenderà la forma di cinque workshop di due giorni a cui saranno invitati i funzionari governativi e doganali e i funzionari incaricati del rilascio di licenze del gruppo di paesi selezionato. Potranno essere invitati anche rappresentanti dell'industria della difesa. I workshop potranno svolgersi in uno dei paesi beneficiari o in un altro sito deciso dall'AR. La formazione in settori pertinenti sarà impartita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'UE, di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, del segretariato del Consiglio dell'UE e/o del settore privato (incluse le ONG).

ii) Mobilità del personale

Il progetto prenderà la forma di un massimo di quattro visite di lavoro o di studio della durata massima di un mese per funzionari governativi e/o funzionari incaricati del rilascio di licenze di paesi beneficiari candidati all'adesione all'UE presso le pertinenti autorità degli Stati membri dell'UE oppure di un massimo di quattro visite di lavoro o di studio della durata massima di un mese per funzionari governativi e/o funzionari incaricati del rilascio di licenze degli Stati membri dell'UE presso le pertinenti autorità di paesi beneficiari ⁽¹⁾.

III. Durata

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di 24 mesi.

IV. Beneficiari

Primo semestre 2010:

- i) i paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia)
- ii) i partner mediterranei nordafricani della politica europea di vicinato (Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia)

⁽¹⁾ La selezione dei beneficiari degli scambi di personale è concordata dal pertinente gruppo di lavoro del Consiglio sulla base di una proposta dell'AR.

Secondo semestre 2010:

I partner dell'Europa orientale e del Caucaso della politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina)

Primo semestre 2011:

I paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia)

Secondo semestre 2011:

I partner dell'Europa orientale e del Caucaso della politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina)

Se circostanze impreviste dovessero richiedere la modifica dell'elenco dei beneficiari o della programmazione dei workshop, il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» potrebbe, su proposta decidere in tal senso.

Qualora uno o alcuni dei suddetti paesi non desiderino partecipare al workshop, potranno essere selezionati altri paesi ⁽¹⁾ tra i seguenti altri partner della politica europea di vicinato: Israele, Giordania, Libano, Autorità palestinese e Siria.

V. Valutazione d'impatto

L'impatto della presente decisione e dell'azione comune 2008/230/PESC dovrebbe essere oggetto di una valutazione tecnica al termine dell'ultimo workshop e degli ultimi scambi di personale previsti dalla presente decisione. Si procederà mediante rapporti circostanziati sull'adozione della legislazione pertinente, l'istituzione delle autorità di controllo delle esportazioni e un efficace controllo delle esportazioni nei paesi beneficiari. I rapporti saranno stilati dai capimissione dell'UE in ciascun paese beneficiario.

⁽¹⁾ Da convenire nell'ambito del pertinente gruppo di lavoro del Consiglio sulla base di una proposta dell'AR.

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2009/1013/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 2 giugno 2009 la Repubblica d'Austria (Austria) ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione 2004/866/CE ⁽²⁾ ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽³⁾, allora applicabile.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Austria. Con lettera del 21 settembre 2009 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Al fine di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) la misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.
- (4) La misura deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del di-

ritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA. La misura non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

- (5) La situazione di diritto e di fatto che giustifica l'attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. È pertanto opportuno autorizzare l'Austria ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata sia, tuttavia, limitata al fine di consentire una valutazione della misura.
- (6) La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2009

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. CARLGREN

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015

(2009/1014/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3 e l'articolo 305, in combinato disposto con l'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato sull'Unione europea,

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 300, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, come condizione per essere membro titolare o supplente, del Comitato delle regioni, oltre a quella di essere rappresentanti di collettività regionali e locali, di essere «titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta».
- (2) L'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che i membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
- (3) L'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie contiene la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni.
- (4) Il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni scade il 25 gennaio 2010; è opportuno pertanto procedere alla nomina dei nuovi membri e supplenti del Comitato delle regioni.

- (5) Tale nomina sarà integrata ad una data successiva dalla nomina degli altri membri e dei supplenti la cui candidatura non è stata comunicata prima del 14 dicembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2010-25 gennaio 2015:

- in quanto membri, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I;
- in quanto supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I —
ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I —
ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri /
Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet /
Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

De heer Geert BOURGEOIS
Vlaams minister

De heer Jos CHABERT
Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Monsieur Xavier DESGAIN
Membre du Parlement wallon

Mevrouw Mia DE VITS
Vlaams volksvertegenwoordiger

Monsieur Paul FICHEROULLE
Echevin de la Ville de Charleroi

Monsieur Jean-François ISTASSE
Membre du Parlement de la Communauté française

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ
Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Monsieur Michel LEBRUN
Membre du Parlement de la Communauté française

Monsieur Charles PICQUE
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

De heer Jan ROEGIERS
Vlaams volksvertegenwoordiger

De heer Johan SAUWENS
Vlaams volksvertegenwoordiger

De heer Luc VAN DEN BRANDE
Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

Mr. Hasan AZIS
Mayor, Municipality of Karjali

Ms. Katya DOYCHEVA
Mayor, Municipality of Tvarditza

Ms. Dora IANKOVA
Mayor, Municipality of Smolyan

Mr. Vladimir KISSIOV
Municipal Councilor, Municipality of Sofia

Mr. Krasimir MIREV
Mayor, Municipality of Targovishte

Mr. Vladimir MOSKOV
Mayor, Municipality of Gotze Delchev

Mr. Orhan MUMUN
Mayor, Municipality of Mineralni Bani

Ms. Detelina NIKOLOVA
Mayor, Municipality of Dobrich

Ms. Penka PENKOVA
Mayor, Municipality of Lom

Mr. Georgi SLAVOV
Mayor, Municipality of Yambol

Mr. Bozhidar YOTOV
Mayor, Municipality of Ruse

Mr. Zlatko ZHIVKOV
Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

Pan Pavel BÉM
Primátor hlavního města Prahy

RNDr. Jiří BYTEL
Starosta obce Velká Hleďsebe

Pan Stanislav EICHLER
Hejtman Libereckého kraje

Mgr. Jan KUBATA
Primátor města Ústí nad Labem

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ
Místostarostka města Černošce

Pan Roman LÍNEK
Náměstek hejtmána Pardubického kraje

Pan Josef NOVOTNÝ
Hejtman Karlovarského kraje

Ing. Petr OSVALD
Zastupitel města Plzeň

Pan Jaroslav PALAS
Hejtman Moravskoslezského kraje

Mgr. Juraj THOMA
Primátor města České Budějovice

Paní Jana VAŇHOVÁ
Hejtmanka Ústeckého kraje

Pan Jiří ZIMOLA
Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

Hr. Knud Elmer ANDERSEN
Regionsrådsmedlem

Hr. Per BØDKER ANDERSEN
Byrådsmedlem

Hr. Jens Christian GJESING
Borgmester

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN
Byrådsmedlem

Hr. Henning JENSEN
Borgmester

Fru Tove LARSEN
Borgmester

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN
Regionrådsmedlem

Hr. Jens Jørgen NYGAARD
Byrådsmedlem

Hr. Karsten Uno PETERSEN
Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

Frau Nicola BEER
Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

Herr Ralf CHRISTOFFERS
Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

Herr Wolfgang GIBOWSKI
Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

Frau Monika HELBIG
Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

Herr Niclas HERBST MdL
Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

Herr Helmut M. JAHN
Landrat des Hohenlohekreises

Herr Werner JOSTMEIER MdL
Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

Herr Norbert KARTMANN MdL
Mitglied des Hessischen Landtages

Dr. Kerstin KIESSLER
Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

Dr. Karl-Heinz KLÄR
Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

Herr Dieter KLÖCKNER MdL
Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

Frau Uta-Maria KUDER
Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Herr Heinz LEHMANN MdL
Mitglied des Sächsischen Landtags

Dr. Jürgen MARTENS
Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

Herr Heinz MAURUS
Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

Frau Martina MICHELS MdL
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Frau Emilia MÜLLER
Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Herr Peter MÜLLER MdL
Ministerpräsident des Saarlandes

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER
Justizminister des Freistaates Thüringen

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

Dr. hc. Petra ROTH
Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

Dr. Michael SCHNEIDER
Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

Herr Hans-Josef VOGEL
Bürgermeister der Stadt Arnberg

EESTI

Mr. Väino HALLIKMÄGI
Member of Pärnu City Council

Mr. Kaido KAASIK
Mayor of Valjala Rural Municipality Government

Mr. Teet KALLASVEE
Member of Haapsalu City Council

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP
Member of Antsla Rural Municipality Council

Mr. Jüri PIHL
Vice- Mayor of Tallinn City Government

Mr. Uno SILBERG
Member of Kose Rural Municipality Council

Mr. Toomas VITSUT
Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Δήμαρχος Αθηναίων

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Νομάρχης Πιερίας

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ
Νομάρχης Αθηνών

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ
Δήμαρχος Καβάλας

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ
Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ
Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ
Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ
Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ
Δήμαρχος Πατρέων

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ
Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

D.^a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA
Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES
Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

D. Francesc ANTICH OLIVER
Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

D.^a Rita BARBERÁ NOLLA
Alcaldesa de Valencia

D. José María BARREDA FONTES
Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

D. Francisco CAMPS ORTIZ
Presidente de la Comunitat Valenciana.

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ
Alcalde de Getafe

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA
Presidente de la Junta de Extremadura

D.^a Dolores GOROSTIAGA SAIZ
Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

D. Jordi HEREU I BOHER
Alcalde de Barcelona

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO
Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

D. Marcelino IGLESIAS RICO
Presidente del Gobierno de Aragón

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ
Lehendakari del Gobierno Vasco

D. José MONTILLA AGUILERA
Presidente de la Generalitat de Catalunya

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO
Presidente de la Xunta de Galicia

D. Paulino RIVERO BAUTE
Presidente del Gobierno de Canarias

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
Mandato: Alcalde de Madrid

D. Pedro María SANZ ALONSO
Presidente del Gobierno de La Rioja

D. Miguel SANZ SESMA
Presidente del Gobierno de Navarra

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

M. Jacques BLANC
Maire de La Canourgue

Mme Danièle BOEGLIN
Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

M. Jean-Paul BORE
Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

M. Bruno BOURG-BROC
Maire de Châlons en Champagne

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT
Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

M. François COMMEINHES
Maire de Sète

M. Michel DELEBARRE
Maire de Dunkerque

M. Jean-Louis DESTANS
Président du Conseil général de l'Eure

Mme Claude du GRANRUT
Conseillère régionale de Picardie

M. Pierre HUGON
Vice-président du Conseil général de la Lozère

M. Jean-Louis JOSEPH
Maire de la Bastidonne

Mme Anne-Marie KEISER
Vice-présidente du Conseil général de Gironde

M. Jean-Yves LE DRIAN
Président du Conseil régional de Bretagne

M. Alain LE VERN
Président du Conseil régional de Haute-Normandie

M. Pierre MAILLE
Président du Conseil général du Finistère

M. Daniel PERCHERON
Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

M. Jean-Vincent PLACE
Conseiller régional de l'Île-de-France

M. Jean PRORIOL
Conseiller régional d'Auvergne

M. Camille de ROCCA SERRA
Président de l'Assemblée de Corse

M. Christophe ROUILLON
Maire de Coulaines

M. Alain ROUSSET
Président du Conseil régional d'Aquitaine

M. Ange SANTINI
Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

M. René SOUCHON
Président du Conseil régional d'Auvergne

M. Bernard SOULAGE
Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

Sig. Antonio BASSOLINO
Presidente della Regione Campania

Sig.ra Mercedes BRESSO
Presidente della Regione Piemonte

Sig. Claudio BURLANDO
Presidente della Regione Liguria

Sig. Ugo CAPPELLACCI
Presidente della Regione Sardegna

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE
Presidente della Provincia di Catania

Sig. Luciano CAVERI
Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

Sig. Sergio CHIAMPARINO
Sindaco del Comune di Torino

Sig. Giovanni CHIODI
Presidente della Regione Abruzzo

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA
Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

Sig. Luis DURNWALDER
Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

Sig. Giorgio GRANELLO
Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

Sig. Agazio LOIERO
Presidente della Regione Calabria

Sig. Claudio MARTINI
Presidente della Regione Toscana

Sig.ra Sonia MASINI
Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Sig. Graziano MILIA
Presidente della Provincia di Cagliari

Sig. Francesco MUSOTTO
Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

Sig. Roberto PELLA
Consigliere del Comune di Valdengo

Sig. Massimo PINESCHI
Consigliere della Regione Lazio

Sig. Savino Antonio SANTARELLA
Sindaco del Comune di Candela

Sig. Vito SANTARSIERO
Sindaco del Comune di Potenza

Sig. Gian Mario SPACCA
Presidente della Regione Marche

Sig. Nicola VENDOLA
Presidente della Regione Puglia

Sig. Riccardo VENTRE
Consigliere del Comune di Caserta

Sig.ra Marta VINCENZI
Sindaco del Comune di Genova

ΚΥΠΡΟΣ

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ
Δήμαρχος Στροβόλου

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΠΤΖΗ
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

Χρίστος ΜΕΣΗΣ
Δήμαρχος Μέσα Γετονιάς

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

Andris JAUNSLEINIS
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Guntars KRIEVIŅŠ
Liepājas pilsētas domes deputāts

Aleksandrs LIELMEŽS
Mālpils novada domes priekšsēdētājs

Jānis NEIMANIS
Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Indra RASSA
Saldus novada domes priekšsēdētāja

Leonīds SALCEVIČS
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Ainārs ŠLESERS
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

Arnoldas ABRAMAVIČIUS
Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

Vytas APUTIS
Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

Andrius KUPČINSKAS
Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

Virginijus KOMSKIS
Pagegių savivaldybės tarybos narys (meras)

Ričardas MALINAUSKAS
Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

Daiva MATONIENĖ
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

Gediminas PAVIRŽIS
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Povilas ŽAGUNIS
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

Odetā ŽERLAUSKIENĖ
Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

Mme Simone BEISSEL
Echevin de la Ville de Luxembourg

Mme Agnès DURDU
Membre du conseil communal de Wincrange

M. Dan KERSCH
Bourgmestre de la commune de Mondercange

M. Albert LENTZ
Echevin de la commune de Mersch

M. Paul-Henri MEYERS
Membre du conseil communal de Luxembourg

M. Marc SCHAEFER
Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

Ferenc BENKŐ
Tiszaladány község polgármestere

Gábor BIHARY
Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

György GÉMESI dr.
Gödöllő város polgármestere

György IPKOVICH dr.
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

Attila JÓSZAI
Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

Csaba MOLNÁR dr.
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

Sándor NAGY
Kistelek város polgármestere

József RIBÁNYI
Tamási város polgármestere

István SÉRTŐ-RADICS dr.
Uszka község polgármestere

Gyula SZABÓ
Heves Megyei Közgyűlés tagja

András SZALAY dr.
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

Zoltán VARGA
Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO
Deputy Mayor of Qrendi

Dr. Samuel AZZOPARDI
Mayor of Victoria, Gozo

Mr. Michael COHEN
Mayor of Kalkara

Mr. Joseph CORDINA
Mayor of Xaghra, Gozo

Dr. Malcolm MIFSUD
Mayor of Pietà

NEDERLAND

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB
Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

Dhr J.H. (Rob) BATS
Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

Dhr D. (Dick) BUURSINK
Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK
Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN
Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK
Burgemeester (mayor) of the city of Almere

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA
Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS
Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS
Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS
Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK
Burgemeester (mayor) of the city of Delft

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON
Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

Herr Gerhard DÖRFLER
Landeshauptmann von Kärnten

Dr. Michael HÄUPL
Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

Herr Erwin MOHR
Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

Herr Hans NIESSL
Landeshauptmann von Burgenland

Herr Johannes PEINSTEINER
Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

Dr. Erwin PRÖLL
Landeshauptmann von Niederösterreich

Dr. Josef PÜHRINGER
Landeshauptmann von Oberösterreich

Dr. Herbert SAUSGRUBER
Landeshauptmann von Vorarlberg

Dr. Heinz SCHADEN
Bürgermeister der Stadt Salzburg

Dr. Franz SCHAUSBERGER
Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

DDr. Herwig VAN STAA
Präsident des Landtags von Tirol

Mag. Franz VOVES
Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

Jacek CZERNIAK
Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

Konstanty DOMBROWICZ
Prezydent Miasta Bydgoszcz

Marcin JABŁOŃSKI
Marszałek Województwa Lubuskiego

Adam JARUBAS
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Lech JAWORSKI
Radny m.st. Warszawy

Maciej KOBYLIŃSKI
Prezydent Miasta Słupsk

Jan KOZŁOWSKI
Marszałek Województwa Pomorskiego

Witold KROCHMAL
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

Jerzy KROPIWNICKI
Prezydent Miasta Łodzi

Marek NAWARA
Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek PROTAS
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Józef SEBESTA
Marszałek Województwa Opolskiego

Adam STRUZIŁ
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Bogusław ŚMIGIELSKI
Marszałek Województwa Śląskiego

Stanisław SZWABSKI
Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

Leszek ŚWIĘTALSKI
Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Marek TRAMŚ
Starosta Polkowicki

Ludwik WĘGRZYN
Radny Powiatu Bocheńskiego

Marek WOŹNIAK
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Tadeusz WRONA
Prezydent Miasta Częstochowa

Jerzy ZAJĄKAŁA
Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES
Presidente da Câmara Municipal do Fundão

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM
Presidente do Governo Regional da Madeira

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA
Presidente da Câmara Municipal de Faro

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO
Presidente da Câmara Municipal do Porto

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS
Presidente da Câmara Municipal de Viseu

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR
Presidente do Governo Regional dos Açores

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Baião

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO
Presidente da Câmara Municipal da Amadora

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ
Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO
Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

Dl Cristian ANGHEL
Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

Dl Decebal ARNĂUTU
Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

Dl Mircea COSMA
Președintele Consiliului Județean Prahova

Dl Emil DRĂGHICI
Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

Dl Gheorghe FALCĂ
Primarul municipiului Arad, județul Arad

Dl Răducu George FILIPESCU
Președintele Consiliului Județean Călărași

Dna Veronica IONIȚĂ
Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

Dna Edita Emöke LOKODI
Președintele Consiliului Județean Mureș

Dl Alin Adrian NICA
Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

Dl Constantin OSTAFICIUC
Președintele Consiliului Județean Timiș

Dl Tudor PENDIUC
Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

DI Ion PRIOTEASA
Președintele Consiliului Județean Dolj

DI Emil PROȘCAN
Primarul orașului Mizil, județul Prahova

DI Vasile SAVA
Primarul orașului Tândărei, județul Ialomița

DI Gheorghe Bunea STANCU
Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

Mr Aleš ČERIN
Podžupan Mestne občine Ljubljana

Ms Irena MAJCEN
Županja Občine Slovenska Bistrica

Mr Franci ROKAVEC
Župan Občine Litija

Mr Anton Tone SMOLNIKAR
Župan Občine Kamnik

Mr Robert SMRDELJ
Župan Občine Pivka

Ms Jasmina VIDMAR
Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

Mr Franci VOVK
Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

Pán Milan BELICA
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pán Juraj BLANÁR
Predseda Žilinského samosprávneho kraja

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ
Primátor hl. mesta Bratislava

Pán Peter CHUDÍK
Predseda Prešovského samosprávneho kraja

Pán František KNAPÍK
Primátor mesta Košice

Pán Ján ORAVEC
Primátor mesta Štúrovo

Pán Pavol SEDLÁČEK
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Pán Zdenko TREBULA
Predseda Košického samosprávneho kraja

Pán István ZACHARIÁŠ
Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

Pauliina HAIJANEN
Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

Sirpa HERTELL
Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

Anne KARJALAINEN
Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

Veikko KUMPUMÄKI
Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

Antti LIIKKANEN
Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

Markku MARKKULA
Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

Ossi MARTIKAINEN
Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

Folke SJÖLUND
Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

Satu TIETARI
Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

Mr Uno ALDEGREN
Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

Ms Kristina ALVENDAL
Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU
Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

Mr Kent JOHANSSON
Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

Mr Anders KNAPE
Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

Mr Paul LINDQUIST
Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

Ms Monalisa NORRMAN
Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

Mr Ilmar REEPALU
Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM
Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON
Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

Ms Annelie STARK
Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN
Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Cllr Doris ANSARI
Member of Cornwall Council

Cllr Jonathan BELL
Member of Ards Borough Council

Cllr Sir Albert BORE
Member of Birmingham City Council

Cllr Robert BRIGHT
Member of Newport City Council

Cllr Amanda BYRNE
Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

Christine CHAPMAN AM
Member of the National Assembly for Wales

Cllr Flo CLUCAS
Member of Liverpool City Council

Sir Simon DAY
Member of Devon County Council

Cllr Roger EVANS AM
Member of the Greater London Assembly

Cllr Linda GILLHAM
Member of Runneymede Borough Council

Cllr Gordon KEYMER CBE
Member of Tandridge District Council

Cllr Roger KNOX
Member of East Lothian Council

Cllr Iain MALCOLM
Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

Mr Stewart MAXWELL MSP
Member of the Scottish Parliament

Cllr Corrie MCCHORD
Member of Stirling

Francie MOLLOY MLA
Member of the Northern Ireland Assembly

Ms Irene OLDFATHER MSP
Member of the Scottish Parliament

Cllr David PARSONS
Member of Leicestershire County Council

Cllr Judith PEARCE
Member of Wychavon District Council

Cllr David SIMMONDS
Member of London Borough of Hillingdon

Cllr Neil SWANNICK
Member of Manchester City Council

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE
Member of the London Borough of Sutton

Cllr Kay TWITCHEN
Member of Essex County Council

Cllr Dave WILCOX
Member of Derbyshire County Council

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

De heer Ludwig CALUWÉ
Vlaams volksvertegenwoordiger

Monsieur Emmanuel DISABATO
Membre du Parlement wallon

De heer Marc HENDRICKX
Vlaams volksvertegenwoordiger

Monsieur Alain HUTCHINSON
Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

Monsieur Michel de LAMOTTE
Membre du Parlement de la Communauté française

Mevrouw Fientje MOERMAN
Vlaams volksvertegenwoordiger

Mevrouw Fatma PEHLIVAN
Vlaams volksvertegenwoordiger

Monsieur Yaron PESZTAT
Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

Mevrouw Sabine POLEYN
Vlaams volksvertegenwoordiger

De heer Luckas VAN DER TAELEN
Vlaams volksvertegenwoordiger

De heer Jean-Luc VANRAES
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Madame Olga ZRIHEN
Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

Mr. Ahmed AHMEDOV
Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

Mr. Ivo ANDONOV
Mayor, Municipality of Silistra

Mr. Ivan ASPARUHOV
Mayor, Municipality of Mezdra

Mr. Stanislav BLAGOV
Mayor, Municipality of Svishtov

Ms. Shukran IDRIZ
Mayor, Municipality of Kirkovo

Mr. Krasimir KOSTOV
Mayor, Municipality of Shumen

Ms. Malina LAZAROVA
Municipal Councilor, Municipality of Sofia

Mr. Veselin LICHEV
Mayor, Municipality of Sopot

Mr. Rumen RASHEV
Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

Mr. Emil NAYDENOV
Mayor, Municipality of Gorna Malina

Mr. Svetlin TANCHEV
Mayor, Municipality of Stara Zagora

Mr. Nayden ZELENOGORSKI
Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

Pan Jiří BĚHOUNEK
Hejtman kraje Vysočina

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ
Místostarostka obce Proboštov

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ
Starostka města Kostelec n. Orlicí

Mgr. Tomáš CHALUPA
Starosta městské části Praha 6

Paní Milada EMMEROVÁ
Hejtmanka Plzeňského kraje

Pan Lubomír FRANC
Hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ
Starostka města Bílovec

Pan Radko MARTÍNEK
Hejtman Pardubického kraje

Pan Stanislav MIŠÁK
Hejtman Zlínského kraje

Pan David RATH
Hejtman Středočeského kraje

Pan Martin TESÁŘÍK
Hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Tomáš ÚLEHLA
Radní města Zlín

DANMARK

Hr. Bo ANDERSEN
Byrådsmedlem

Hr. Jan BOYE
Byrådsmedlem

Hr. Bent HANSEN
Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

Hr. Carl HOLST
Regionsrådsformand

Hr. Bent LARSEN
Regionrådsmedlem

Fru Jane Findahl LINDSKOV
Byrådsmedlem

Hr. Erik Bent NIELSEN
Borgmester

Hr. Simon Mønsted STRANGE
Byrådsmedlem

Hr. Johnny SØTRUP
Borgmester

DEUTSCHLAND

Herr Dietmar BROCKES MdL
Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

Frau Hella DUNGER-LÖPER
Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

Herr Rolf FISCHER MdL
Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

Herr Michael GWOSDZ MdL
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

Herr Heinz-Joachim HÖFER
Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

Herr Wilhelm HOGREFE MdL
Mitglied des Landtages von Niedersachsen

Herr Dr. Ekkehard KLUG
Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

Frau Jacqueline KRAEGE
Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

Dr. Hermann KUHN MdBB
Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

Herr Clemens LINDEMANN
Landrat des Saarpfalz-Kreises

Prof. Ursula MÄNNLE MdL
Mitglied des Bayerischen Landtags

Frau Nicole MORBLECH MdL
Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

Frau Dagmar MÜHLENFELD
Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Detlef MÜLLER MdL
Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

Herr Manfred RICHTER MdL
Mitglied des Landtags von Brandenburg

Dr. Michael REUTER MdL
Mitglied des Hessischen Landtages

Herr Peter SCHOWTKA MdL
Mitglied des Sächsischen Landtags

Herr Peter STRAUB MdL
Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

Herr Tilman TÖGEL MdL
Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

Herr Stephan TOSCANI MdL
Mitglied des Landtages des Saarlandes

Herr Mark WEINMEISTER
Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Herr Roland WERNER
Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

Herr Frank ZIMMERMANN MdL
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

Ms. Urve ERIKSON
Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

Mr. Juri GOTMANS
Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

Mr. Andres JAADLA
Vice- Chairman of Rakvere City Council

Ms. Saima KALEV
Member of Jõgeva Rural Municipality Council

Ms. Kersti KÕOSAAR
Member of Võru City Council

Mrs. Kersti SARAPUU
Mayor of Paide City Government

Ms. Kadri TILLEMANN
Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος
Νομάρχης Μεσσηνίας

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Δήμαρχος Αιγιάλεω Αττικής

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς
Νομάρχης Λάρισας

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης
Δήμαρχος Πρέβεζας

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος
Νομάρχης Ευρυτανίας

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος
Δήμαρχος Λαμίων

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης
Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος
Νομάρχης Χίου

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης
Νομάρχης Δωδεκανήσου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης
Δήμαρχος Άρτας

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος
Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

D. Gabriel AMER AMER
Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

D^a María Luisa ARAÚJO CHAMORRO
Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

D.^a Elsa María CASAS CABELLO
Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS
Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

D^a María DE DIEGO DURÁNTEZ
Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

D. Francisco DE LA TORRE PRADO
Alcalde de Málaga

D. Emilio DEL RÍO SANZ
Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ
Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

D^a. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO
Alcaldesa de Gijón

D. Jesús María GAMALLO ALLER
Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

D. Alberto GARCIA CERVIÑO
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO
Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

D.^a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ
Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

D.^a Esther MONTERRUBIO VILLAR
Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ
Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

D. Andrés OCAÑA RABADÁN
Alcalde de Córdoba

D. Rafael RIPOLL NAVARRO
Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

D.^a Anna TERRÓN CUSÍ
Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

D. Javier VELASCO MANCEBO
Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

M. Jacques AUXIETTE
Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

M. Jean-Paul BACHY
Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

M. Pierre BERTRAND
Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

M. Philippe BODARD
Maire de Mûrs-Erigné

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ
Conseillère régionale d'Alsace

Mme Anne-Marie COMPARINI
Conseillère régionale de Rhône-Alpes

M. Jean-Michel DACLIN
Adjoint au maire de Lyon

Mme Nassimah DINDAR
Président du Conseil général de l'Ile de La Réunion

Mme Rose-Marie FALQUE
Maire d'Azerailles

M. Jean-Jacques FRITZ
Conseiller régional d'Alsace

M. Claude GEWERC
Président du Conseil régional de Picardie

Mme Arlette GROSSKOST
Vice-présidente du Conseil régional d'Alsace

M. Antoine KARAM
Président du Conseil régional de Guyane

Mme Mireille LACOMBE
Conseillère générale du Puy-de-Dôme

Mme Claudine LEDOUX
Maire de Charleville-Mézières

M. Martin MALVY
Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

M. Didier MARIE
Président du Conseil général de Seine-Maritime

M. Michel NEUGNOT
Conseiller régional de Bourgogne

M. Yves PAGES
Maire de Saint-Georges

Mme Rachel PAILLARD
Maire de Bouzy

Mme Gisèle STIEVENARD
Vice présidente du Conseil général de Paris

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN
Conseillère régionale d'Auvergne

M. Jean-Louis TOURENNE
Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine

M. Michel VAUZELLE
Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D'azur

ITALIA

Sig. Alvaro ANCISI
Consigliere del Comune di Ravenna

Sig. Roberto BOMBARDA
Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

Sig.ra Barbara BONINO
Consigliere della Provincia di Torino

Sig.ra Carmela CASILE
Consigliere del Comune di Giaveno

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO
Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

Sig. Vito DE FILIPPO
Presidente della Regione Basilicata

Sig. Francesco DE MICHELI
Consigliere del Comune di Roma

Sig. Mario Sisto FERRANTE
Consigliere della Provincia di Roma

Sig. Vincenzo LODOVISI
Consigliere della Provincia di Rieti

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI
Presidente della Regione Umbria

Sig. Salvatore MANGIAFICO
Assessore della Provincia di Siracusa

Sig. Matteo MAURI
Consigliere della Provincia di Milano

Sig. Luigi MONTANARO
Sindaco del Comune di Ginosa

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI
Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

Sig. Umberto OPPUS
Sindaco del Comune di Mandas

Sig. Aristide PELI
Assessore della Provincia di Brescia

Sig.ra Alessia ROSOLEN
Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

Sig.ra Federica SEGANTI
Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

Sig. Fiorenzo SILVESTRI
Consigliere della Provincia di Treviso

Sig. Sergio SOAVE
Sindaco del Comune di Savigliano

Sig. Giuseppe VARACALLI
Consigliere del Comune di Gerace

Sig. Gianfranco VITAGLIANO
Assessore della Regione Molise

Sig. Angelo ZUBBANI
Sindaco del Comune di Carrara

Sig. Sante ZUFFADA
Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

Δήμος ΠΑΓΚΟΥ
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ
Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ
Δήμαρχος Μόρφου

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ
Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

Edvīns BARTKEVIČS k-gs
Ogres novada domes priekšsēdētājs

Inesis BOŽIS k-gs
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs
Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

Ligita GINTERE k-dze
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

Nellija KLEINBERGA k-dze
Skrundas novada domes priekšsēdētāja

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs
Balvu novada domes priekšsēdētājs

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

Szilárd SZÉKELY
Sásd város polgármestere

Kata Zsuzsanna TÚTTŐ
Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

László József VÉCSEY
Szada község polgármestere

MALTA

Ms. Doris BORG
Deputy Mayor of Birkirkara

Mr. Ian BORG
Mayor of Dingli

Mr. Fredrick CUTAJAR
Mayor of Santa Luċija

Mr. Paul FARRUGIA
Mayor of Tarxien

Mr. Noel FORMOSA
Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP
Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

Dhr M.J. (Job) COHEN
Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN
Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

Dhr H. (Harry) DIJKSMA
Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN
Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA
Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

Dhr M.J. (Martin) JAGER
Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

Dhr H. (Hans) KOK
Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL
Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE
Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK
Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

Dhr J.C. (Co) VERDAAS
Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

Mag. Renate BRAUNER
Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

Mag. Gabriele BURGSTALLER
Landeshauptfrau von Salzburg

Frau Marianne FÜGL
Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

Herr Markus LINHART
Bürgermeister von Bregenz

Dr. Josef MARTINZ
Mitglied der Kärntner Landesregierung

Mag. Johanna MIKL-LEITNER
Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

Herr Günther PLATTER
Landeshauptmann von Tirol

Herr Walter PRIOR
Präsident des Burgenländischen Landtags

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER
Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

Herr Viktor SIGL
Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

Frau Elisabeth VITOUCH
Mitglied des Gemeinderates von Wien

Mag. Markus WALLNER
Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

Adam BANASZAK
Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jan BRONŚ
Burmistrz Miasta Oleśnicy

Lech DYMARSKI
Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Jan DZIUBIŃSKI
Prezydent Miasta Tarnobrzeg

Robert GODEK
Starosta Strzyżowski

Władysław HUSEJKO
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Michał KARALUS
Starosta Pleszewski

Marzena KEMPIŃSKA
Starosta Świecki

Józef KOTYŚ
Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

Tadeusz KOWALCZYK
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej KUNT
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Lucjan KUŹNIAR
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Mirosław LECH
Wójt Gminy Korycin

Andrzej MATUSIEWICZ
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Marek OLSZEWSKI
Wójt Gminy Lubicz

Ewa PANASIUK
Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

Elżbieta RUSIELEWICZ
Radna Miasta Bydgoszcz

Czesław SOBIERAJSKI
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Robert SOSZYŃSKI
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Tadeusz TRUSKOLASKI
Prezydent Miasta Białegostoku

Dariusz WRÓBEL
Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA
Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA
Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE
Presidente da Câmara Municipal da Guarda

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD
Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

Exma. Sr.^a D^a Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS
Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES
Presidente da Câmara Municipal de Resende

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES
Presidente da Câmara Municipal de Tondela

Exmo. Sr. António Jorge NUNES
Presidente da Câmara Municipal de Bragança

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

Dl Silvian CIUPERCĂ
Președintele Consiliului Județean Ialomița

Dl Árpád Szabolcs CSEHI
Președintele Consiliului Județean Satu Mare

Dl Alexandru DRĂGAN
Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA
Președintele Consiliului Județean Teleorman

Dl Dumitru ENACHE
Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

Dl Péter FERENC
Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

Dl Gheorghe FLUTUR
Președintele Consiliului Județean Suceava

Dna Mariana MIRCEA
Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

Dl Mircea Ioan MOLOȚ
Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Dl Mircea MUNTEAN
Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

Dl Gheorghe NICHITA
Primarul municipiului Iași, Județul Iași

Dl Marian OPRÎȘAN
Președintele Consiliului Județean Vrancea

Dl George SCRIPCARU
Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

Dl Adrian Ovidiu TEBAN
Primarul orașului Cugir, Județul Alba

Dna Ioana TRIFOI
Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

Dr. Štefan ČELAN
Župan Mestne Občine Ptuj

Ga. Darja DELAČ FELDA
Podžupanja Občine Kočevje

G. Siniša GERMOVŠEK
Član občinskega sveta Občine Bovec

G. Branko LEDINEK
Župan Občine Rače-Fram

Mag. Jure MEGLIČ
Podžupan Občine Tržič

G. Blaž MILAVEC
Župan Občine Sodražica

G. Anton ŠTIHEC
Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

Pán Ján BLCHÁČ
Primátor mesta Liptovský Mikuláš

Pán Remo CICUTTO
Primátor mesta Piešťany

Pán Pavol FREŠO
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Pán Milan FTÁČNIK
Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pán Pavel HAGYARI
Primátor mesta Prešov

Pán Andrej HRNČIAR
Primátor mesta Martin

Pani Božena KOVÁČOVÁ
Starostka obce Janova Lehota

Pán Tibor MIKUŠ
Predseda Trnavského samosprávneho kraja

Pán Jozef PETUŠÍK
Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

Markus AALTONEN
Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

Ilpo HAALISTO
Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

Mårten JOHANSSON
Raaseporin kaupunginjohtaja

Petri KALMI
Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

Britt LUNDBERG
Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

Hannele LUUKKAINEN
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

Riitta MYLLER
Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

Miikka SEPPÄLÄ
Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

Katja SORRI
Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

Mr Carl Fredrik GRAF
Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

Ms Susanna HABY
Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

Mr Tore HULT
Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

Mr Bernth JOHNSON
Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

Ms Ewa-May KARLSSON
Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

Ms Ewa LINDSTRAND
Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

Ms Agneta LIPKIN
Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

Mr Kenth LÖVGREN
Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

Mr Jens NILSSON
Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

Ms Ingela NYLUND WATZ
Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

Mr Rolf SÄLLRYD
Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

Mr Carl-Johan SONESSON
Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Ms Jennette ARNOLD AM
Member of the Greater London Assembly

Cllr Paula BAKER
Member of Basingstoke and Deane Council

Cllr Sandra BARNES
Member of South Northamptonshire

Mr Ted BROCKLEBANK MSP
Member of the Scottish Parliament

Cllr Nilgun CANVER
Member of London Borough of Haringey

John DALLAT MLA
Member of the Northern Ireland Assembly

Cllr Graham GARVIE
Member of Scottish Borders Council

Cllr Arnold HATCH
Member of Craigavon Borough Council

Cllr Martin HEATLEY
Member of Warwickshire County Council

Cllr Chris HOLLEY
Member of the City and County of Swansea

Cllr Doreen HUDDART
Member of Newcastle City Council

Cllr Herbert MANLEY
Member of Cheshire West and Chester Council

Cllr Alan MELTON
Member of Cambridgeshire County Council

Cllr Peter MOORE
Member of Sheffield City Council

Cllr Sandy PARK
Member of the Highland Council

Cllr Kathy POLLARD
Member of Suffolk County Council

Cllr Mary ROBINSON
Member of Eden District Council

Cllr David SHAKESPEARE
Member of Buckinghamshire County Council

Mr Nicol STEPHEN MSP
Member of the Scottish Parliament

Cllr Roger STONE
Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

Cllr Ann STRIBLEY
Member of Poole Borough Council

Cllr Sharon TAYLOR
Member of Stevenage Borough Council

Rhodri Glyn THOMAS AM
Member of the National Assembly for Wales

Cllr Peter THOMPSON
Member of the London Borough of Hounslow

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

(2009/1015/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹⁾,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune contiene la lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati membri.
- (2) Per quanto riguarda i cittadini etiopi, la Germania e i Paesi Bassi desiderano limitare l'obbligo di VTA alle persone che non siano titolari di un visto valido rilasciato per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.
- (4) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽²⁾, che rientrano nel settore di

cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo ⁽³⁾.

- (5) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁴⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione di tale accordo a nome della Comunità europea ⁽⁵⁾.
- (6) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE, del 28 febbraio 2008, sulla firma di tale protocollo a nome della Comunità europea ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽⁷⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽⁸⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (9) Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (10) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune è così modificato:

- 1) alla voce concernente l'Etiopia è inserita la nota seguente:

«Per la Germania e i Paesi Bassi

Non è richiesto un VTA:

— ai cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»;

- 2) dopo l'elenco dei paesi terzi nella parte esplicativa, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:

«Le deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale si applicano anche ai transiti aeroportuali di un cittadino di un paese terzo titolare di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America che viaggia verso un qualsiasi altro paese terzo. Non si applicano ai transiti aeroportuali di un cittadino di un paese terzo nel viaggio di ritorno da un qualsiasi paese terzo dopo la scadenza del suddetto visto.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che abroga la decisione 2009/473/CE concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea

(2009/1016/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 8,

La decisione 2009/473/CE del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea è abrogata.

Articolo 2

vista la proposta presentata dalla Commissione,

considerando quanto segue:

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare alla Repubblica di Guinea, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che l'Unione europea non intende più diventare parte dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea siglato il 20 dicembre 2008. La notifica è fatta in forma di lettera.

Il testo della lettera è allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

- (1) Come concordato dalle parti mediante scambio di lettere approvato con la decisione 2009/473/CE ⁽¹⁾, il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea, siglato il 20 dicembre 2008, si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2009, in attesa della conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea.
- (2) La Commissione ha deciso di ritirare la propria proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca a seguito dei tragici eventi del 28 settembre 2009, nel corso dei quali le forze governative hanno aperto il fuoco sui manifestanti provocando la morte di oltre 150 persone.
- (3) È quindi necessario abrogare la decisione 2009/473/CE e notificare quanto prima alla Repubblica di Guinea, a nome dell'Unione europea, la fine dell'applicazione provvisoria conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN

⁽¹⁾ GU L 156 del 19.6.2009, pag. 31.

ALLEGATO

Lettera dell'Unione europea

Signor ...,

con riferimento al protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea, siglato il 20 dicembre 2008, relativo alla sua applicazione provvisoria, approvato dalla Comunità europea e dalla Repubblica di Guinea con uno scambio di lettere in data 28 maggio 2009:

L'Unione europea notifica alla Repubblica di Guinea che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non intende più diventare parte del summenzionato accordo di partenariato nel settore della pesca.

Voglia accettare, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

A nome dell'Unione europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013

(2009/1017/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica di Ungheria il 27 novembre 2009,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 novembre 2009 la Repubblica di Ungheria (in prosieguo «l'Ungheria») ha presentato al Consiglio una richiesta affinché decida, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, sul progetto dell'Ungheria di concedere un aiuto di Stato agli agricoltori ungheresi destinato all'acquisto di terreni agricoli.
- (2) Il processo di privatizzazione dei terreni che è stato avviato dall'Ungheria dall'inizio degli anni '90 ha portato in molti casi alla proprietà comune frammentata o indivisa di terreni agricoli, dando vita a una struttura sfavorevole dell'uso dei terreni e a una scarsa vitalità economica delle aziende agricole.
- (3) Considerata la mancanza di capitale degli agricoltori, gli elevati tassi di interesse sui prestiti commerciali per l'acquisto di terreni agricoli e l'inasprimento dei criteri bancari per la concessione di prestiti agli agricoltori nella crisi attuale, gli agricoltori, specialmente quelli titolari di piccole aziende, hanno scarse prospettive di ottenere prestiti commerciali per investimenti come l'acquisto di terreni. Di fatto, in conseguenza della crisi economica e finanziaria, i tassi annui di interesse sui prestiti commerciali per l'acquisto di terreni agricoli sono aumentati da una media del 9,5 % del luglio 2008 a una media del 15,5 % del maggio 2009, e il valore medio della garanzia collaterale necessaria per tali prestiti è praticamente raddoppiato nello stesso periodo.
- (4) In questa situazione è probabile che aumenti l'acquisto di terreni per fini speculativi da parte di operatori economici che non svolgono attività agricole e che hanno più facilmente accesso ai capitali.
- (5) Gli aiuti di Stato per l'acquisto di terreni agricoli dovrebbero contribuire a preservare i mezzi di sostentamento di numerose famiglie di agricoltori nell'attuale crisi, creando le condizioni favorevoli a una riduzione dei costi di produzione e migliorando la redditività della produzione agricola, mettendo in tal modo un freno all'aumento della povertà e della disoccupazione nelle zone rurali.

Quale conseguenza della crisi, la disoccupazione in Ungheria è salita dal 7,7 % nel periodo dall'agosto 2008 all'ottobre 2008 al 10,4 % nello stesso periodo del 2009, mentre il prodotto interno lordo (PIL) ungherese è sceso del 7,2 % tra il terzo trimestre del 2008 e il terzo trimestre del 2009. Il PIL, agli attuali prezzi nel settore agricolo, forestale e della pesca, è inoltre sceso approssimativamente del 33 % tra la prima metà del 2008 e la prima metà del 2009 (da 410 828 milioni di forint ungheresi (HUF) a 275 079 milioni di HUF).

- (6) L'aiuto di Stato da concedere ammonta complessivamente a 4 000 milioni di HUF e dovrebbe interessare circa 5 000 produttori agricoli. Dovrebbe assumere la forma di:

- un abbuono di interessi sui prestiti, fino a un totale di 2 000 milioni di HUF, per gli agricoltori privati che soddisfano i criteri relativi alla registrazione, alla qualificazione professionale, al rispetto di buone pratiche agricole e ai requisiti di un'azienda vitale, che consenta loro di sottoscrivere prestiti favorevoli per l'acquisto di terreni agricoli fino ad una grandezza limite dell'azienda pari a 300 ettari. L'abbuono di interessi sarà concesso come credito ipotecario per un importo massimo di 75 milioni di HUF e per un periodo massimo di 20 anni, comprendente un periodo di grazia di due anni per il rimborso del capitale, e sarà pari al 50 % del rendimento medio dei titoli di Stato ungheresi con scadenza a 5 o 10 anni, aumentato dell'1,75 %,
- una sovvenzione diretta, fino a un totale di 2 000 milioni di HUF, per l'acquisto di terreni agricoli, pari ad un massimo del 20 % del prezzo di acquisto fissato nel contratto di vendita, con un importo massimo di 3 milioni di HUF per domanda e due domande al massimo ogni anno per beneficiario. La sovvenzione può essere concessa ad un privato che, alla data di acquisto, partecipi a un'attività agricola in qualità di proprietario di almeno 5 ettari di piantagione oppure 1 ettaro di altro terreno agricolo da almeno un anno, su una parcella direttamente adiacente al terreno acquistato, e che si impegni a non rivendere il terreno acquistato e ad usarlo effettivamente a soli fini di produzione agricola per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento dell'aiuto. L'aiuto può essere concesso solo se la dimensione globale del terreno esistente e acquistato è superiore a 210 corone d'oro ⁽¹⁾ oppure a 2 ettari per i terreni agricoli adibiti a vigneto o frutteto, e se non è registrato come terreno destinato alla silvicoltura.

⁽¹⁾ Unità di misura della qualità del terreno agricolo in Ungheria.

- (7) Non è ammesso combinare l'aiuto di Stato sotto forma d'abbuono di interessi e di sovvenzione diretta per l'acquisto della stessa parcella di terreno agricolo.
- (8) Per il momento la Commissione non ha ancora avviato procedure né ha assunto posizioni sulla natura e sulla compatibilità dell'aiuto.
- (9) Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a limitare la portata della povertà rurale in Ungheria, compatibile con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato straordinario delle autorità ungheresi sotto forma di abbuoni di interessi e di sovvenzioni dirette destinati all'acquisto di terreni agricoli, per un importo massimo di 4 000 milioni di HUF e concesso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, è considerato compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea

(BCE/2009/29)

(2009/1018/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ed in particolare l'articolo 26.2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un programma di acquisto di obbligazioni garantite ⁽¹⁾ prevede l'istituzione di un programma di acquisto di obbligazioni garantite. L'attuazione di tale programma richiede ulteriori modifiche alla decisione BCE/2006/17, del 10 novembre 2006, sui conti annuali della Banca centrale europea ⁽²⁾.
- (2) Vi è il bisogno di specificare il trattamento contabile dei crediti in essere che derivano dall'insolvenza delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema e attività correlate, così come il trattamento contabile degli accantonamenti per i rischi di controparte che derivano da tali operazioni.
- (3) Sono richieste alcune ulteriori modifiche alla decisione BCE/2006/17.
- (4) La decisione BCE/2006/17 deve essere modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione BCE/2006/17 è modificata come segue:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 7***Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell'oro**

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il consiglio direttivo può costituire nel bilancio della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro. Il consiglio direttivo decide sull'ammontare e sull'utilizzo dell'accantonamento in base ad una stima motivata dell'esposizione al rischio della BCE.»

- 2) l'articolo 8 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio, e distintamente per ogni singolo codice, vale a dire con lo stesso numero/tipo ISIN per i titoli, eccetto quelli ricompresi alla voce "altre attività finanziarie" o "varie" o titoli detenuti a fini di politica monetaria, che sono trattati come disponibilità separate.»

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, sono valutati al costo ammortizzato e sono soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza:

- i) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza; o
- ii) se i titoli sono venduti durante il mese della data di scadenza; o
- iii) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo della credibilità dell'emittente, o in seguito ad una decisione di politica monetaria esplicita del consiglio direttivo della BCE.»

- 3) gli allegati I e III alla decisione BCE/2006/17 sono modificati in conformità dell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2***Disposizione finale**

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 348 dell'11.12.2006, pag. 38.

ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione BCE/2006/17 sono modificati come segue:

1) le tabelle dell'allegato I della decisione BCE/2006/17 sono sostituite dalle seguenti:

«ATTIVO

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
1 Oro e crediti in oro	Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o "in viaggio". Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: i) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e ii) gli "gold location swaps" o "purity swaps", ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo	Valore di mercato
2 Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro	Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera	
2.1 Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)	a) <i>Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)</i> Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce "Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate in euro" b) <i>Diritti speciali di prelievo</i> Disponibilità in diritti speciali di prelievo (lorde) c) <i>Altri crediti</i> Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati nell'ambito del programma finanziario del FMI inteso a ridurre la povertà e la fame nel mondo	a) <i>Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)</i> Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato b) <i>Diritti speciali di prelievo</i> Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato c) <i>Altri crediti</i> Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato
2.2 Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero	a) <i>Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine	a) <i>Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro</i> Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
	b) <i>Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell'area euro	b)i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati b)ii) <i>Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati b)iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati b)iv) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato
	c) <i>Prestiti esteri (depositi) a non residenti dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i>	c) <i>Prestiti esteri</i> Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato
	d) <i>Altre attività sull'estero</i> Banconote e monete metalliche esterne all'area dell'euro	d) <i>Altre attività sull'estero</i> Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato
3 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro	a) <i>Investimenti in titoli all'interno dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da residenti dell'area euro	a)i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati a)ii) <i>Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
		a)iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati a)iv) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato b) <i>Altri crediti</i> Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato
4 Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro	b) <i>Altri crediti verso residenti nell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari	
4.1 Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti	a) <i>Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro b) <i>Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole (zero bonds), strumenti del mercato monetario, tutti emessi da non residenti nell'area dell'euro	a) <i>Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro</i> Valore nominale b)i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati b)ii) <i>Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati b)iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati b)iv) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
	c) <i>Prestiti a non residenti dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> d) <i>Titoli emessi da soggetti al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica	c) <i>Prestiti al di fuori dell'area dell'euro</i> Depositi al valore nominale d)i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato I premi/sconti sono ammortizzati d)ii) <i>Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati d)iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II	Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II	Valore nominale
5 Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro	Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'allegato I dell'indirizzò BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (¹)	
5.1 Principali operazioni di rifinanziamento	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi.	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine
5.3 Operazioni temporanee di fine-tuning	Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale	Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale	Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine
5.6 Crediti connessi a richieste di pagamento di margini	Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi.	Valore nominale o costo
6 Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro	Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce dell'attivo "Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro", comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema	Valore nominale o costo
7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro		
7.1 Titoli detenuti a fini di politica monetaria	Titoli emessi nell'area dell'euro detenuti a fini di politica monetaria. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine tuning	i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati ii) <i>Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati
7.2 Altri titoli	Titoli diversi da quelli della voce dell'attivo 7.1 "Titoli detenuti a fini di politica monetaria" e dalla voce dell'attivo 11.3 "Altre attività finanziarie": titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole (zero bonds), strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all'UEM denominati in euro. Strumenti azionari	i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

[illegible]

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
11.2 Immobilizzazioni materiali e immateriali	Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software	Costo meno ammortamento L'ammortamento è l'assegnazione sistemica dell'ammontare ammortizzabile di un'attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un'immobilizzazione rimanga a disposizione per uso da parte dell'istituzione. La vita utile di singole immobilizzazioni rilevanti può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle stime precedenti. Le attività principali possono essere composte da componenti aventi differenti vite utili. Le vite di tali componenti dovrebbero essere valutate singolarmente. Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa; nessuna capitalizzazione)
11.3 Altre attività finanziarie	— Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica — Titoli che comprendono azioni e altri strumenti finanziari e saldi, inclusi i depositi a termine e i conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica — Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce	a) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato b) <i>Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente</i> Costo soggetto a diminuzione c) <i>Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti</i> Valore patrimoniale netto d) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato I premi/sconti sono ammortizzati e) <i>Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
		f) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione g) <i>Saldi con banche e prestiti</i> Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera
11.4 Differenze di rivalutazione su strumenti “fuori bilancio”	Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento	Posizione netta termine/pronti al tasso di cambio di mercato
11.5 Ratei e risconti attivi	Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all'acquisto del titolo stesso)	Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato
11.6 Varie	a) Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria b) Investimenti connessi a depositi in oro di clienti c) Attività nette destinate al finanziamento delle pensioni d) Crediti in essere che derivano dall'insolvenza delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema e) Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema insolventi	a) Valore nominale o costo b) Valore di mercato c) Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3 d) Valore nominale/non recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite) e) Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell'acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)
12 Perdita d'esercizio		Valore nominale

(1) GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

(2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52.

PASSIVO

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
1 Banconote in circolazione	Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della decisione BCE/2001/15	Valore nominale
2 Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro	Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7	
2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)	Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima	Valore nominale
2.2 Depositi overnight	Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale
2.3 Depositi a tempo determinato	Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning.	Valore nominale
2.4 Operazioni temporanee di fine-tuning	Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine
2.5 Depositi connessi a richieste di margini	Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti	Valore nominale
3 Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro	Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce dell'attivo "Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro". Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine
4 Certificati di debito della BCE emessi	Voce presente solo nel bilancio della BCE. Certificati di debito come descritti nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7. Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità	Valore nominale
5 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro		
5.1 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro	Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista	Valore nominale

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
5.2 Altre passività	Conti correnti del personale, di imprese e di clienti comprese le istituzioni finanziarie elencate in quanto esenti dal mantenimento di riserve minime — cfr. la voce 2,1 del passivo, ecc; depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista	Valore nominale
6 Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro	Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali, compresa la Commissione europea; conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi dei conti TARGET2 delle banche centrali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine
7 Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro	Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato di fine esercizio
8 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
8.1 Depositi, saldi e altre passività	Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio
8.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II	Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II	Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio
9 Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI	Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN	Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio
10 Passività interne all'Eurosistema		
10.1 Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere	Voce del bilancio della BCE, denominata in euro	Valore nominale
10.2 Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)	Posizione netta delle seguenti sottovoci: a) passività nette derivanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN ovvero saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce dell'attivo "Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)"	a) Valore nominale

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
	b) altre passività interne all'Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria alle BCN del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro	b) Valore nominale
11 Partite in corso di regolamento	Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese "partite viaggianti" per giroconti	Valore nominale
12 Altre passività		
12.1 Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio	Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento	Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato
12.2 Ratei e redditi percepiti in anticipo	Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro	Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato
12.3 Varie	a) Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce dell'attivo "Altre attività finanziarie". Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Debiti su base fiduciaria b) Depositi in oro dei clienti c) Passività nette per il finanziamento delle pensioni	a) Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine b) Valore di mercato c) Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3
13 Fondi di accantonamento	a) Per i rischi di cambio, del tasso di interesse del credito e del prezzo dell'oro e per altri scopi come ad esempio previsti oneri futuri e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate b) Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria	a) Costo/valore nominale b) Valore nominale

Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
14 Conti di rivalutazione	a) Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP b) Speciali conti di rivalutazione, nascenti da contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto in relazione alle banche centrali di Stati membri la cui deroga è stata abrogata — cfr. l'articolo 11, paragrafo 2	Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato
15 Capitale e riserve		
15.1 Capitale	Capitale versato	Valore nominale
15.2 Riserve	Riserve legali, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate	Valore nominale
16 Utile d'esercizio		Valore nominale;

2) l'allegato III è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO III

CONTO ECONOMICO DELLA BCE PUBBLICATO

(milioni di EUR) ⁽¹⁾

Conto economico per l'esercizio che termina il 31 dicembre ...	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente
1.1.1. <i>Interessi attivi su riserve in valuta estera</i>		
1.1.2. <i>Interessi attivi derivanti dalla distribuzione di banconote in euro nell'ambito dell'Eurosistema</i>		
1.1.3. <i>Altri interessi attivi</i>		
1.1. <i>Interessi attivi</i>		
1.2.1. <i>Remunerazione dei crediti delle BCN relativamente alle riserve in valuta estera trasferite</i>		
1.2.2. <i>Altri interessi passivi</i>		
1.2. <i>Interessi passivi</i>		
1. <i>Interessi attivi netti</i>		

(milioni di EUR) ⁽¹⁾		
Conto economico per l'esercizio che termina il 31 dicembre ...	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente
2.1. <i>Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie</i>		
2.2. <i>Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie</i>		
2.3. <i>Trasferimento verso/da accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell'oro</i>		
2. Risultato netto di operazioni finanziarie, svalutazioni e accantonamenti per i rischi		
3.1. <i>Provvigioni e commissioni attive</i>		
3.2. <i>Provvigioni e commissioni passive</i>		
3. Proventi/spese netti da provvigioni e commissioni ⁽²⁾		
4. Proventi da azioni e partecipazioni		
5. Altri proventi		
Proventi totali netti		
6. Spese per il personale ⁽³⁾		
7. Spese di amministrazione ⁽³⁾		
8. Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali		
9. Servizi di produzione di banconote ⁽⁴⁾		
10. Altri oneri		
(Perdita)/utile d'esercizio		

⁽¹⁾ La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

⁽²⁾ La disaggregazione tra proventi e spese può in alternativa essere inclusa nelle note esplicative ai conti annuali.

⁽³⁾ Compresi gli accantonamenti amministrativi.

⁽⁴⁾ Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sopportati in connessione con l'emissione di banconote in euro siano appostati al conto economico nel momento in cui sono fatturati o comunque sopportati, cfr. anche l'indirizzo BCE/2006/16.»

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2009
relativa alla vaccinazione contro l'influenza stagionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/1019/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza stagionale è una malattia virale contagiosa che in Europa si manifesta in forma di epidemia durante i mesi invernali. È una delle malattie trasmissibili più importanti e più comuni ed è causa importante di morbilità e di mortalità in tutti gli Stati membri.
- (2) In alcuni casi, l'infezione autolimitante delle vie respiratorie dà luogo a gravi complicazioni polmonari o ad altre complicazioni secondarie, con esiti a volta letali. Queste complicazioni sono assai più frequenti tra le persone anziane e tra quelle affette da patologie croniche.
- (3) L'influenza stagionale può essere combattuta con la vaccinazione, ma poiché la composizione antigenica del virus cambia di frequente, la composizione del vaccino è regolarmente aggiornata dai gruppi di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
- (4) L'assemblea mondiale della sanità tenutasi nel 2003 ha adottato la risoluzione 56.19 per aumentare la copertura vaccinica antinfluenzale per tutte le persone ad alto rischio, in modo da raggiungere una copertura vaccinica della popolazione anziana di almeno il 50 % nel 2006 e del 75 % nel 2010.
- (5) Il 26 ottobre 2005 e il 14 giugno 2006 il Parlamento europeo ha adottato le risoluzioni intitolate, rispettivamente, «Strategia contro la pandemia dell'influenza» e «Pianificazione della preparazione e dell'intervento della CE in caso di influenza pandemia», che invitano gli Stati membri ad intensificare la vaccinazione antinfluenzale, come raccomandato dall'OMS. Tali risoluzioni esortano altresì gli Stati membri ad accrescere la copertura vaccinica durante il periodo interpandemico conformemente alle raccomandazioni dell'OMS.
- (6) È opportuno pertanto adottare un'iniziativa concertata a livello dell'Unione europea per mitigare l'impatto dell'influenza stagionale incoraggiando la vaccinazione delle categorie a rischio e degli operatori del settore sanitario. La presente raccomandazione pone come obiettivo quello fissato dall'OMS, ossia il raggiungimento di una copertura

vaccinica del 75 % delle persone anziane quanto prima possibile e preferibilmente entro la stagione invernale 2014/2015. L'obiettivo del 75 % dovrebbe essere esteso, se possibile, alle categorie di persone a rischio affette da patologie croniche, tenendo conto degli orientamenti espressi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

- (7) L'aumento del tasso di vaccinazione delle categorie a rischio contribuirebbe inoltre ad elevare il tasso di vaccinazione generale, anche degli operatori del settore sanitario.
- (8) Per ottenere questi cambiamenti, un primo passo necessario consiste nell'informare tutti gli attori del sistema sanitario, le categorie a rischio, gli operatori sanitari, i medici, gli amministratori del settore sanitario e i responsabili politici sul problema dell'influenza stagionale, mediante campagne di sensibilizzazione pubbliche e professionali. Gli operatori sanitari dovrebbero essere sensibilizzati al particolare pericolo che corrono i loro pazienti più vulnerabili. Gli operatori sanitari dovrebbero essere altresì consapevoli della responsabilità che loro incombe di fornire ai propri pazienti un parere appropriato sulla vaccinazione.
- (9) È essenziale, in particolare, raccogliere a livello nazionale dati specifici e comparabili sul tasso di somministrazione del vaccino delle categorie a rischio, per valutare correttamente la situazione in tutti gli Stati membri. Sino ad oggi questi dati non sono stati sempre disponibili. Sulla base di questi dati, la Commissione e gli Stati membri potranno scambiare informazioni e le migliori pratiche con i paesi terzi mediante i canali di cooperazione internazionale esistenti nel settore sanitario.
- (10) Il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ⁽¹⁾ (ECDC), affida in particolare all'ECDC il compito di fornire una consulenza tecnica e scientifica alla Commissione e agli Stati membri. L'ECDC gestisce inoltre la rete specializzata istituita per la sorveglianza dell'influenza stagionale conformemente alla decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'ECDC dovrebbe quindi assistere gli Stati membri nel fornire una consulenza scientifica sull'influenza stagionale.

⁽¹⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.

- (11) Per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza stagionale, è evidente che l'obiettivo raccomandato dall'OMS, ovvero il raggiungimento di una copertura vaccinica del 75 % delle persone anziane, sarà facilitato da un'iniziativa concertata a livello dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

- 1) Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare e attuare piani d'azione o politiche nazionali, regionali o locali, a seconda dei casi, miranti a migliorare la copertura vaccinica contro l'influenza stagionale, allo scopo di raggiungere quanto prima possibile e preferibilmente entro la stagione invernale 2014/2015, un tasso di copertura vaccinica del 75 % per le «persone anziane» e, se possibile, per le altre categorie a rischio di cui al punto 2, lettera a), qualora già non sia stato raggiunto. Si incoraggiano inoltre gli Stati membri a migliorare la copertura vaccinica tra gli operatori del settore sanitario.

I piani d'azione o le politiche dovrebbero tenere conto delle carenze individuate a livello nazionale e organizzare le attività di cui al punto 2, lettere b) e c).

- 2) Nel quadro dei piani d'azione o delle politiche di cui al punto 1, si incoraggiano gli Stati membri a:
- a) tenere conto della definizione di «persone anziane» e «categorie a rischio» contenuta negli orientamenti espressi dall'ECDC;
 - b) misurare il tasso di somministrazione del vaccino in tutte le categorie a rischio e analizzare le ragioni per cui alcune persone non desiderano farsi vaccinare;

- c) promuovere l'educazione, la formazione e lo scambio di informazioni sull'influenza stagionale e sulla vaccinazione, organizzando:

- i) azioni informative degli operatori del settore sanitario;
- ii) azioni informative delle categorie a rischio e delle loro famiglie in merito ai rischi associati e alla prevenzione dell'influenza;
- iii) azioni informative efficaci per eliminare gli ostacoli alla somministrazione del vaccino.

- 3) Si incoraggiano gli Stati membri a riferire alla Commissione su base volontaria in merito all'applicazione della presente raccomandazione, in particolare per quanto riguarda la copertura delle categorie a rischio raggiunta.
- 4) Si invita la Commissione a riferire periodicamente al Consiglio in merito all'applicazione della presente raccomandazione sulla base dei dati che saranno messi a disposizione dagli Stati membri.
- 5) Si invita la Commissione a continuare a sostenere la ricerca sull'influenza tramite i programmi quadro di ricerca.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
A. CARLGREN

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2009

sull'attuazione sicura dell'uso dei combustibili a basso tenore di zolfo nelle navi ormeggiate nei porti comunitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/1020/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 *ter* della direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi ⁽¹⁾, e successive modifiche, stabilisce il tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi ormeggiate nei porti comunitari, indicando gli obblighi, dal 1° gennaio 2010, che incombono agli Stati membri per garantire che le navi non utilizzino combustibili con un tenore di zolfo superiore a 0,1 % in massa e che il gasolio per uso marittimo non sia commercializzato nei rispettivi territori se il tenore di zolfo è superiore a 0,1 % in massa.
- (2) L'articolo 6 della direttiva dispone inoltre che gli Stati membri verifichino mediante campionamento che il tenore di zolfo dei combustibili marittimi sia conforme alle pertinenti disposizioni dell'articolo 4 *ter* e che il campionamento abbia inizio dalla data di entrata in vigore della disposizione.
- (3) Come indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla notifica delle proroghe del termine per il conseguimento e delle deroghe all'obbligo di applicare determinati valori limite a norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ⁽²⁾, in oltre il 40 % delle zone e degli agglomerati della Comunità le concentrazioni giornaliere di PM₁₀ superano il valore limite. L'applicazione di un limite al tenore di zolfo dei combustibili marittimi utilizzati dalle navi ormeggiate nei porti comunitari è indispensabile per migliorare la qualità dell'aria ambiente, come è stato messo in luce dalla comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per ridurre le emissioni atmosferiche delle navi marittime ⁽³⁾ e dalla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, adottata nel 2005 ⁽⁴⁾.
- (4) Nell'ottobre del 2008 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato alcune norme, nell'ambito della revisione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione Marpol), da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2015 alle navi che transitano nelle zone di controllo delle emissioni, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 *sexies*, della direttiva 1999/32/CE.
- (5) La Commissione, tenuto conto dei rischi in gioco, reputa necessario fornire agli Stati membri adeguati orientamenti per garantire un elevato livello di sicurezza e una prevenzione efficace dell'inquinamento prodotto dalle navi nell'esecuzione delle disposizioni della suddetta direttiva nel territorio comunitario.
- (6) Dal 1° gennaio 2010 le navi che impiegano olio combustibile pesante durante la navigazione devono utilizzare, quando sono all'ormeggio in porti comunitari, combustibili marittimi più leggeri, quali diesel o gasolio per imbarcazioni poiché non sono ancora diffusi combustibili pesanti con un tenore di zolfo sufficientemente basso.
- (7) L'uso di diesel e gasolio per imbarcazioni in navi che non sono state progettate per impiegare tali combustibili o che non sono state sottoposte ad opportuni adeguamenti tecnici può comportare problemi operativi e rischi per la sicurezza. La Commissione ha valutato i rischi connessi al cambio di combustibile ed è giunta alla conclusione che i rischi maggiori riguardano le caldaie delle navi che non sono ancora state controllate e omologate per l'uso con il tipo di combustibile richiesto. Se gli oli combustibili pesanti o distillati possono essere utilizzati nelle caldaie, il diesel e il gasolio comportano rischi, perché sono meno viscosi, più volatili e non richiedono il riscaldamento del sistema di alimentazione, che è invece necessario per i combustibili pesanti. È difficile valutare con precisione il numero di navi interessate e la probabilità che insorgano effettivi problemi di sicurezza.
- (8) La direttiva 1999/32/CE ha accordato al settore navale tempo sufficiente per introdurre gli adeguamenti tecnici che consentono di limitare a 0,1 % il tenore di zolfo in massa dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi ormeggiate nei porti comunitari. Sebbene esistano soluzioni tecniche per circoscrivere i rischi, a tutt'oggi vi sono ancora navi che non sono state debitamente predisposte e sono pochissime quelle che sono state sottoposte a verifica e omologazione.

⁽¹⁾ GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

⁽²⁾ COM(2008) 403.

⁽³⁾ COM(2002) 595.

⁽⁴⁾ COM(2005) 446.

- (9) Esistono soluzioni tecniche per mitigare le possibili conseguenze del passaggio a un altro tipo di combustibile all'ormeggio, ma la scarsa domanda da parte del settore navale ne ha rallentato lo sviluppo, con conseguenti ritardi nel processo di verifica e omologazione.
- (10) Dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che, per le navi che non sono state sottoposte alle modifiche tecniche, l'intero processo può essere portato a termine in non più di otto mesi.
- (11) Occorre che i fabbricanti di caldaie e di motori elaborino raccomandazioni e procedure specifiche per la messa in conformità delle navi mediante queste soluzioni, mentre gli armatori dovrebbero mettere a punto ed attuare procedure operative particolari e offrire agli equipaggi una formazione adeguata.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri, nell'ambito delle azioni di contrasto contro le navi che non rispettano l'obbligo di utilizzare all'ormeggio combustibili con un tenore massimo di zolfo dello 0,1 %, dovrebbero esigere da tali navi prove circostanziate dei provvedimenti che stanno adottando per mettersi in conformità. Tra le prove dovrebbero rientrare il contratto con un fabbricante e il piano di messa in conformità approvato dalle

società di classificazione della nave oppure, per le navi battenti bandiera di uno Stato membro, dall'organismo riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il piano di messa in conformità dovrebbe riportare chiaramente la data di completamento del processo di adeguamento e omologazione.

2. Gli Stati membri possono tenere conto dell'esistenza di un piano di messa in conformità approvato all'atto di determinare la severità delle sanzioni da applicare alle navi non conformi.
3. Gli Stati membri dovrebbero prendere le opportune misure per sensibilizzare gli armatori, gli operatori e i marittimi sui rischi per la sicurezza derivanti dal cambio di combustibili in assenza dei dovuti adeguamenti tecnici apportati al sistema di alimentazione della nave e in merito alla necessità di formazione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2009.

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 14 dicembre 2009****che modifica l'indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali****(BCE/2009/28)****(2009/1021/UE)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 47.2 dello statuto del SEBC,

Considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un programma di acquisto di obbligazioni garantite ⁽¹⁾ prevede l'istituzione di un programma di acquisto di obbligazioni garantite. L'attuazione di tale programma comporta ulteriori modifiche al quadro giuridico per la rendicontazione contabile e finanziaria.
- (2) È necessario chiarire che le passività derivanti dalle operazioni di politica monetaria effettuate da una banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell'eurosistema sono registrate sotto la voce «Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro».
- (3) Vi è il bisogno di specificare il trattamento contabile dei crediti esistenti che derivano dall'insolvenza delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema e attività correlate, così come il trattamento contabile degli accantonamenti per i rischi di controparte che derivano da tali operazioni.
- (4) Sono necessarie ulteriori modifiche di natura tecnica all'indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali ⁽²⁾.
- (5) L'indirizzo BCE/2006/16 deve essere modificato di conseguenza,

Articolo 1**Modifiche**

L'indirizzo BCE/2006/16 è modificato come segue:

1) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì viene contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio, e distintamente per ogni singolo codice, vale a dire con lo stesso numero/tipo ISIN per i titoli, eccetto quelli ricompresi alla voce «Altre attività finanziarie» o «varie» o titoli detenuti a fini di politica monetaria, che sono trattati come disponibilità separate.»

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, sono valutati al costo ammortizzato e sono soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza:

i) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza; o

ii) se i titoli sono venduti durante il mese della data di scadenza; o

iii) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo della credibilità dell'emittente, o in seguito a una decisione di politica monetaria esplicita del consiglio direttivo della BCE.»

⁽¹⁾ GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 348 dell'11.12.2006, pag. 1.

2) all'articolo 11, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

«f) a fine anno le perdite dovute alla riduzione del valore sono imputate al conto economico e non stornate negli esercizi successivi, a meno che la riduzione di valore non diminuisca e tale diminuzione non possa essere collegata ad un evento osservabile avvenuto dopo che la riduzione di valore era stata registrata per la prima volta.»;

3) Gli allegati II, IV e IX dell'indirizzo BCE/2006/16 sono modificati conformemente all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2009.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

Gli allegati II, IV e IX dell'indirizzo BCE/2006/16 sono modificati come segue:

1) l'allegato II è modificato come segue:

è inserita la seguente definizione:

«*Appropriazione*: l'acquisizione della proprietà di titoli, prestiti o altre attività, ricevuti da una banca centrale a titolo di garanzia come mezzo per far valere il credito originario»;

2) le tabelle contenute nell'allegato IV sono sostituite dalle seguenti:

«ATTIVO

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
1	1	Oro e crediti in oro	Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o "in transito". Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: (i) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e (ii) gli swap gold location or purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo	Valore di mercato	Obbligatorio
2	2	Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro	Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera		
2.1	2.1	Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)	a) <i>Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)</i> Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce "Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate in euro" b) <i>Diritti speciali di prelievo</i> Disponibilità in diritti speciali di prelievo (lorde) c) <i>Altri crediti</i> Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati nell'ambito del programma finanziario del FMI inteso a ridurre la povertà e la fame nel mondo	a) <i>Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)</i> Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato b) <i>Diritti speciali di prelievo</i> Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato c) <i>Altri crediti</i> Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
2.2	2.2	Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero	a) <i>Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine	a) <i>Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro</i> Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio
			b) <i>Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell'area euro	b) i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
				b) ii) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
				b) iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
				b) iv) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
			c) <i>Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i>	c) <i>Prestiti esteri</i> Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio

[illegible]

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
4.1	4.1	Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti	a) <i>Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro	a) <i>Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro</i> Valore nominale	Obbligatorio
			b) <i>Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i> Strumenti azionari, buoni, titoli di debito e obbligazioni, zero bonds, strumenti del mercato monetario emessi da non residenti nell'area dell'euro	b) i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
				b) ii) <i>Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
				b) iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
				b) iv) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato	Obbligatorio
			c) <i>Prestiti al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie"</i>	c) <i>Prestiti al di fuori dell'area dell'euro</i> Depositi al valore nominale	Obbligatorio
			d) <i>Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo "Altre attività finanziarie" emessi da soggetti al di fuori dell'area dell'euro</i> Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica	d) i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
				d) ii) <i>Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
				d) iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
4.2	4.2	Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II	Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II	Valore nominale	Obbligatorio
5	5	Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro	Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema ⁽³⁾		
5.1	5.1	Principali operazioni di rifinanziamento	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine	Obbligatorio
5.2	5.2	Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine	Obbligatorio
5.3	5.3	Operazioni temporanee di fine-tuning	Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning.	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine	Obbligatorio
5.4	5.4	Operazioni temporanee di tipo strutturale	Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine	Obbligatorio
5.5	5.5	Operazioni di rifinanziamento marginale	Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine	Obbligatorio
5.6	5.6	Crediti connessi a richieste di margini	Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi	Valore nominale o costo	Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
6	6	Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro	Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce "Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro", comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell'Eurosistema	Valore nominale o costo	Obbligatorio
7	7	Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro			
7.1	7.1	Titoli detenuti a fini di politica monetaria	Titoli emessi nell'area dell'euro detenuti a fini di politica monetaria. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine tuning	i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati ii) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio
7.2	7.2	Altri titoli	Titoli diversi da quelli alla voce dell'attivo 7.1 "Titoli detenuti a fini di politica monetaria" ed alla voce dell'attivo 11.3 "Altre attività finanziarie"; titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all'UEM denominati in euro. Strumenti azionari	i) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
				ii) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
				iii) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Obbligatorio
				iv) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato	Obbligatorio
8	8	Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche	Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all'UEM (titoli non negoziabili, prestiti).	Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo	Obbligatorio
—	9	Crediti interni all'Eurosistema ^(*)			
—	9.1	Partecipazione al capitale della BCE ^(*)	Voce presente solo nel bilancio delle BCN Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto del SEBC	Costo	Obbligatorio
—	9.2	Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere ^(*)	Voce presente solo nel bilancio delle BCN Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi del trattato	Valore nominale	Obbligatorio
—	9.3	Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE ^(*)	Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE. Effetti cambiari rilasciati dalle BCN ai sensi del back-to-back agreement in connessione con certificati di debito della BCE	Valore nominale	Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
—	9.4	Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema ^(*) ^(*)	Per le BCN: crediti netti connessi all'applicazione dello schema di distribuzione di banconote, ossia inclusa l'emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all'Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla decisione BCE/2001/16 sulla distribuzione del reddito monetario alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002 Per la BCE: crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, conformemente alla decisione BCE/2001/15	Valore nominale	Obbligatorio
—	9.5	Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti) ^(*)	Posizione netta delle seguenti sottovoci: a) crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce del passivo "Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)" b) crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio c) altri crediti interni all'Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria alle BCN del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro ^(*)	a) Valore nominale b) Valore nominale c) Valore nominale	Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio
9	10	Partite in corso di regolamento	Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso	Valore nominale	Obbligatorio
9	11	Altre attività			
9	11.1	Monete metalliche dell'area dell'euro	Monete metalliche in euro qualora l'emittente non sia una BCN	Valore nominale	Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
9	11.2	Immobilizzazioni materiali e immateriali	Terreni e fabbricati, mobili e attrezzature, compresa attrezzatura informatica, software	Costo meno ammortamento Depreciation rates: — computers e relativo hardware/software e automezzi: 4 anni — impianti, mobili e attrezzature all'interno dell'edificio: 10 anni — fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate: 25 anni Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 100 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)	Consigliato
9	11.3	Altre attività finanziarie	— Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica — Titoli, comprese le azioni e altri strumenti finanziari e saldi (ad esempio depositi a tempo determinato e conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica — Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce	a) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato b) <i>Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente</i> Costo soggetto a diminuzione c) <i>Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti</i> Valore patrimoniale netto d) <i>Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati e) <i>Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati	Consigliato Consigliato Consigliato Consigliato Consigliato

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
				f) <i>Titoli non negoziabili</i> Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati g) <i>Saldi con banche e prestiti</i> Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera	Consigliato Consigliato
9	11.4	Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio	Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, financial swaps, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento	Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
9	11.5	Ratei e risconti attivi	Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all'acquisto del titolo stesso)	Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
9	11.6	Varie	Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell'esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo "Conti di rivalutazione"). Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell'area dell'euro. Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell'esercizio precedente, prima della copertura. Attività nette per il finanziamento delle pensioni I crediti esistenti che derivano dall'insolvenza delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema	Valore nominale o costo <i>Conto provvisorio di rivalutazione</i> Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato <i>Investimenti connessi a depositi in oro di clienti</i> Valore di mercato <i>Crediti esistenti (da insolvenza)</i> Valore nominale/non recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)	Consigliato <i>Conto provvisorio di rivalutazione: obbligatorio</i> <i>Investimenti connessi a depositi in oro di clienti: obbligatorio</i> <i>Crediti esistenti (da insolvenza): obbligatorio</i>

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
			Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema insolventi	Attività o crediti (da insolvenza) Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell'acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)	Attività o crediti (da insolvenza): obbligatorio
—	12	Perdita d'esercizio		Valore nominale	Obbligatorio

(*) Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 4 dell'indirizzo BCE/2006/16.

⁽¹⁾ La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell'allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno "(+)" sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.

⁽²⁾ Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN utilizzati ai fini dell'Eurosistema, ossia rilevanti in ordine al funzionamento dell'Eurosistema.

⁽³⁾ GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.»

«PASSIVO

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
1	1	Banconote in circolazione (*)	a) Banconote in euro, più/meno le rettifiche connesse all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in conformità dell'indirizzo BCE/2001/15 e della decisione BCE/2001/16	a) Valore nominale	Obbligatorio
			b) Banconote denominate in valute nazionali dell'area dell'euro durante l'anno della sostituzione del contante	b) Valore nominale	Obbligatorio
2	2	Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro	Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7		
2.1	2.1	Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)	Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima	Valore nominale	Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
2.2	2.2	Depositi overnight	Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale	Obbligatorio
2.3	2.3	Depositi a tempo determinato	Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning.	Valore nominale	Obbligatorio
2.4	2.4	Operazioni temporanee di fine-tuning	Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine	Obbligatorio
2.5	2.5	Depositi connessi a richieste di margini	Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti	Valore nominale	Obbligatorio
3	3	Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro	Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce dell'attivo "Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro". Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell'Eurosistema	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine	Obbligatorio
4	4	Certificati di debito emessi	Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitorio Certificati di debito come descritti nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7. Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità	Valore nominale	Obbligatorio
5	5	Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro			
5.1	5.1	Amministrazioni pubbliche	Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista	Valore nominale	Obbligatorio
5.2	5.2	Altre passività	Conti correnti del personale, di imprese e di clienti comprese le istituzioni finanziarie elencate in quanto esenti dal mantenimento di riserve minime — cfr. la voce 2.1 del passivo, ecc.; depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista	Valore nominale	Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
6	6	Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro	Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali, compresa la Commissione europea; conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro Saldi di conti TARGET2 di banche centrali di Stati membri non partecipanti	Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine	Obbligatorio
7	7	Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro	Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio
8	8	Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			
8.1	8.1	Depositi, saldi e altre passività	Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio
8.2	8.2	Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II	Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II	Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio
9	9	Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI	Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN	Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
—	10	Passività interne all'Eurosistema ⁽⁺⁾			
—	10.1	Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere ⁽⁺⁾	Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro	Valore nominale	Obbligatorio
—	10.2	Passività connesse agli effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE ⁽⁺⁾	Voce presente solo nel bilancio delle BCN Effetti cambiari emessi in favore della BCE ai sensi del "back-to back-agreement" Connessi a certificati di debito della BCE	Valore nominale	Obbligatorio

	Voce di bilancio (¹)		Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione (²)
—	10.3	Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (*) (*)	Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN Per le BCN: passività netta correlata all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all'Eurosistema collegati all'emissione di banconote della BCE, l'importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella decisione BCE/2001/16	Valore nominale	Obbligatorio
—	10.4	Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette) (+)	Posizione netta delle seguenti sottovoci: a) passività nette derivanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN ovvero saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce dell'attivo “Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)” b) passività dovute alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio. c) altre passività interne all'Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria alle BCN del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro (*)	a) Valore nominale b) Valore nominale c) Valore nominale	Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio
10	11	Partite in corso di regolamento	Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti	Valore nominale	Obbligatorio
10	12	Altre passività			
10	12.1	Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio	Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento	Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
10	12.2	Ratei e redditi percepiti in anticipo	Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro	Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
10	12.3	Varie	Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce dell'attivo "Altre attività finanziarie". Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell'esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Depositi in oro dei clienti. Monete metalliche in circolazione qualora l'emittente sia una BCN. Banconote denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro in circolazione che abbiano perso il loro corso legale ma che sono tuttora in circolazione dopo l'anno di sostituzione del contante, se non mostrate sotto la voce del passivo fondi di accantonamento. Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico	Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine <i>Depositi in oro dei clienti</i> Valore di mercato	Consigliato Depositi in oro dei clienti: obbligatorio
10	13	Fondi di accantonamento	a) Per prestazioni previdenziali, tassi di cambio e rischi legati al tasso di cambio, al credito e al prezzo dell'oro, e per altri scopi come ad esempio previsti oneri futuri, fondi di accantonamento per unità denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro che abbiano perso il loro corso legale ma che siano ancora in circolazione dopo l'anno di sostituzione del contante, se tali banconote non sono mostrate sotto la voce del passivo "Altre passività/Varie" I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce dell'attivo 9.1 (*) szereplő megfelelő összegekkel	a) Costo/valore nominale	Consigliato
			b) Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria	b) Valore nominale (in proporzione allo schema di capitale della BCE sottoscritto; basato sulla valutazione a fine anno e da parte del consiglio direttivo della BCE)	Obbligatorio

Voce di bilancio ⁽¹⁾			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione	Ambito di applicazione ⁽²⁾
11	14	Conti di rivalutazione	Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP I contributi dalle BCN ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto della BCE sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce dell'attivo 9.1 ^(*)	Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
12	15	Capitale e riserve			
12	15.1	Capitale	Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti	Valore nominale	Obbligatorio
12	15.2	Riserve	Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce dell'attivo 9.1 ^(*)	Valore nominale	Obbligatorio
10	16	Utile d'esercizio		Valore nominale	Obbligatorio

^(*) Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 4 dell'indirizzo BCE/2006/16.

⁽¹⁾ La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell'allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno "(+)" sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.

⁽²⁾ Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN utilizzati ai fini dell'Eurosistema, ossia rilevanti in ordine al funzionamento dell'Eurosistema.»

3) l'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Conto economico pubblicato di una banca centrale ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(milioni di EUR) ⁽³⁾

Conto economico per l'esercizio che termina il 31 dicembre ...	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente
1.1. <i>Interessi attivi</i> (*)		
1.2. <i>Interessi passivi</i> (*)		
1. <i>Interessi attivi netti</i>		
2.1. <i>Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie</i>		
2.2. <i>Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie</i>		
2.3. <i>Trasferimento verso/da accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell'oro</i>		
2. Risultato netto di operazioni finanziarie, svalutazioni e accantonamenti per rischi		
3.1. <i>Provvigioni e commissioni attive</i>		
3.2. <i>Provvigioni e commissioni passive</i>		
3. Proventi/spese netti da provvigioni e commissioni		
4. Proventi da azioni e partecipazioni (*)		
5. Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario (*)		
6. Altri proventi		
Proventi totali netti		
7. Spese per il personale ⁽⁴⁾		
8. Spese di amministrazione ⁽⁴⁾		
9. Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali		
10. Servizi di produzione di banconote ⁽⁵⁾		
11. Altri oneri		
12. Imposte e altri oneri fiscali sul reddito		
(Perdita)/utile d'esercizio		

(*) Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 4 dell'indirizzo BCE/2006/16.

⁽¹⁾ Il conto economico della BCE presenta uno schema leggermente differente. Cfr. l'allegato III della decisione ECB/2006/17 del 10 novembre 2006.

⁽²⁾ La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

⁽³⁾ Le banche centrali possono in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

⁽⁴⁾ Compresi gli accantonamenti amministrativi.

⁽⁵⁾ Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sopportati in connessione con l'emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico come sono fatturati.»

2009/1020/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 21 dicembre 2009, sull'attuazione sicura dell'uso dei combustibili a basso tenore di zolfo nelle navi ormeggiate nei porti comunitari ⁽¹⁾** 73

2009/1021/UE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2009, che modifica l'indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2009/28)** 75



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero:

- fino a 32 pagine: 6 EUR
- da 33 a 64 pagine: 12 EUR
- oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT